

TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO MARI.

SOMMARIO. *Lettura di un disegno di legge del deputato Cairoli, e di 87 altri deputati per il conferimento della cittadinanza a tutti gl'italiani non regnicoli, e di un altro dei deputati Catucci e Pissavini per modificazioni all'articolo 97 della legge elettorale, relativo alle eccezioni = Congedo. = Convalidamento di due elezioni. = Svolgimento per la presa in considerazione del disegno di legge del deputato Puccioni per modificazioni al Codice penale toscano — Il ministro di giustizia vi fa adesione, e la presa in considerazione è deliberata. = Svolgimento del disegno di legge del deputato Cantù per l'abolizione del giuramento politico — Opposizione del ministro per l'interno, e replica del proponente — A proposta del deputato Ricciardi è sospesa la presa in considerazione. = Dopo una dichiarazione del guardasigilli relativa alla nomina del deputato Borgatti a segretario generale, il sorteggio sulla categoria Magistrati non ha più luogo. = Presentazione di un disegno di legge per la tariffa giudiziaria civile. = Relazione sull'elezione del primo collegio di Genova — I deputati Carbonelli e Pissavini, oppugnano la validazione proposta per causa d'irregolarità nelle liste elettorali — I deputati Venturelli relatore, Depretis ed il ministro per l'interno ne sostengono la validità, che è ammessa — Istanza dei deputati Bixio e Cugia circa la composizione delle liste elettorali, e la partecipazione dei militari alle votazioni nelle elezioni politiche — Osservazioni del ministro per l'interno. = Avvertenze del presidente sull'ordine del giorno, e deliberazione di riunione periodica negli uffizi, e di aggiornamento delle sedute.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

MACCHI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che è approvato.

GRAVINA, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

10,898. Petrucci Filippo, Bruschi Lorenzo e Pierotti Giuseppe, uscieri alla Corte, al tribunale civile e alle preture di Lucca, tanto per conto proprio, quanto per mandato di altri colleghi della Toscana, domandano di essere considerati quali impiegati dello Stato, e per gli effetti delle pensioni parificati ai ricevitori del demanio, ed ai conservatori delle ipoteche del regno.

10,899. I singoli componenti il capitolo della diocesi di Luni-Sarzana pregano la Camera di appoggiare alcune riflessioni che rassegnano intorno all'importanza e all'antichità di 18 secoli di quella diocesi, sperando che i loro voti e quelli di tutta la città per la conservazione della diocesi medesima saranno esauditi.

10,900. I parroci di Tremonti e del Tufo, circondario di Avezzano, provincia di Aquila negli Abruzzi, si lagnano perchè non venga loro corrisposto il supplemento di congrua stato accordato al parroco di Nesce, circondario di Cittaducale, il quale trovasi nelle stesse loro condizioni.

10,901. Le associazioni commerciali rappresentate dai loro presidenti, di Firenze, Livorno, Montepulciano, Lugo (nell'Emilia), Modigliana, Siena, Campi Bisenzio e Colle Val d'Elsa, chiedono che in via transitoria e per il primo quinquennio, lo statuto della Banca d'Italia sia modificato in guisa da estendere a tutto il regno il metodo toscano dei *castelletti* da lire 500 in su, e tanto più poi l'ammissione allo *sconto* dei titoli muniti di due sole firme.

OMAGGI — ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. È pervenuta all'ufficio della Presidenza la seguente lettera:

« La Commissione costituita in Pinerolo allo scopo di vigilare agli interessi di quel circondario nella circoscrizione amministrativa e giudiziaria del regno d'Italia, nelle persone dei signori:

« Berteza avvocato Cesare deputato, Buniva cavaliere professore Giuseppe, Davico avvocato Giorgio, Carletti medico Pietro, Bolla commendatore Serafino, Brignone commendatore Filippo luogotenente generale, Vagnone medico Luigi, Comino avvocato Giuseppe, Risso Pie-

tro procuratore capo, Poet avvocato Enrico, Rolfo Federico procuratore capo, Sardi Maurizio procuratore capo, fa omaggio alla Camera della sua relazione corredata dei corrispondenti ragguagli statistici.

« Per la Commissione :

« *Il presidente della medesima*
« BERTEA, deputato. »

BOTTICELLI. Io chiedo alla Camera che voglia dichiarare di urgenza la petizione 10,900, la quale riguarda la legge sull'asse ecclesiastico.

(È dichiarata d'urgenza.)

TENCA. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione 10,896, colla quale la signora Rosa Cerini si rivolge alla Camera per ottenere il negato trattamento della pensione come vedova di un impiegato dello Stato.

(È dichiarata d'urgenza.)

**LETTURA DEI PROGETTI DI LEGGE DEI DEPUTATI CAIROLI
PISSAVINI E CATUCCI.**

PRESIDENTE. Gli uffici I, II, III, IV e IX hanno ammesso alla lettura il progetto di legge presentato dall'onorevole deputato Cairoli e da altri deputati.

Se ne darà lettura :

« *Articolo unico.* Tutti gl'Italiani delle provincie che non fanno ancora parte del regno d'Italia, sono pareggiati nell'esercizio dei diritti civili e politici ai cittadini dello Stato, purchè presentando l'atto di nascita ed adempiendo alle altre formalità volute dalla legge, s'iscrivano nei ruoli di un comune di loro scelta. »

Firmati all'originale:

Benedetto Cairoli, Giovanni Nicotera, Sebastiano Tecchio, F. P. Catucci, E. Guastalla, Mauro Macchi, G. Guerzoni, F. Crispi, A. Oliva, S. Calvino, Vincenzo Carbonelli, Domenico Mauro, Emilio Cipriani, Alfonso Visocchi, Luigi Solidati, Pier Domenico Marchione, avvocato Maccabruni, Michele Coppino, Francesco Martire, De Luca, Mariano D'Ayala, Damiani, Pianciapi, A. Polti, Carlo Arrivabene, Filippo Capone, Ripandelli, Seismit-Doda Luigi, Saverio Scolari, Luigi Zini, Federico Bellazzi, Annibale Marazio, G. Romano, Lodovico Caldesi, Gennaro Sipio, Giuseppe Volpe, Sabelli Francesco, Antonio Greco, D. Farini, Federico Salomone, Antonio Ranieri, Lucio Magnoni, Zaccaroni, G. Carini, Nino Bixio, A. Depretis, Vincenzo Sprievieri, F. Lovito, Pepoli, C. Casarini, Rubieri, Civinini, Seismit-Doda Federico, G. Lazzaro, Luigi Miceli, Nicola Fabrizi, Francesco Curzio, A. Bargoni, A. Mordini, F. Del Zio, F. Marolda-Petilli, Giorgio Asproni, B. Musolino, Mellana, Casaretto, Angiolo Vecchi, B. Mazzarella, Angelico Fabbri, G. Tamaio, G. Cadolini, A.

Brofferio, Chiassi, De Boni, C. Corte, Gaetano Brunetti, L. La Porta, Pissavini, Mannetti, Piolti De Bianchi, Ercole, Lualdi, F. Cannella, Costanzo Norante, avvocato De Witt, Enrico Serpieri, Antonino Plutino, Farina Mattia, Ricciardi, Pelagalli.

RICCIARDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICCIARDI. Ben presto dovremo discutere tali progetti di legge, che sarà impossibile di occuparci di altro.

Or non vorrei che questo progetto di legge fosse lasciato indietro. Proporrei anzi ad onta dell'assenza, in questo momento, dell'onorevole Cairoli, che svolto venisse al più presto, se non pure oggi stesso, e son certo che gli altri deputati, che hanno dei progetti di legge da svolgere, cederanno volentieri il loro diritto al mio amico Cairoli, la cui bella e nobile proposta risponde al sentimento unanime del paese.

PRESIDENTE. Appena sarà presente l'onorevole Cairoli, lo interpellerrò.

Gli uffici I, II, III e IX hanno ammesso alla lettura un progetto di legge firmato dagli onorevoli Catucci e Pissavini. Se ne dà lettura :

« *Articolo unico.* Sono abolite le eccezioni segnate nell'articolo 97 della legge elettorale, ad esclusione di quella relativa ai ministri segretari di Stato. »

L'onorevole Federico Del Re scrive che trovandosi in istato di convalescenza, appena sarà perfettamente ristabilito in salute, interverrà alle sedute della Camera.

Se non vi sono opposizioni, gli sarà accordato un congedo di un mese.

(È accordato.)

CADOLINI. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione di numero 10,901 presentata dall'associazione commerciale di Firenze, a cui hanno fatto adesione molte altre società commerciali della Toscana, contro il progetto della Banca.

Io prego pure la Camera a decretare che questa petizione sia inviata alla Commissione che dovrà riferire intorno al progetto di legge a cui la petizione è relativa, e perchè tenga conto delle ragioni che in essa si espongono.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, la petizione di numero 10,901 sarà dichiarata d'urgenza, e inviata alla Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge della Banca italiana.

(La Camera approva.)

PRESIDENTE. L'onorevole Bertea ha la parola.

BERTEA. L'onorevole nostro collega Mellana chiamato repentinamente a Casale per motivo di salute del suo padre e che aveva annunciate interpellanze che dovevano essere svolte nella seduta d'oggi, relative alla creazione di avvocati generali ed alle spese del trasporto della capitale, mi ha incaricato di pregare la Camera ed alla loro volta i ministri, ai quali sono dirette le in-

terpellanze, a volerle rinviare a quel giorno in cui gli sarà possibile di far ritorno alla Camera.

(Non essendo la Camera in numero, si procede all'appello nominale, il quale è interrotto pel sopraggiungere di molti deputati.)

VERIFICAZIONE DI ELEZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della verifica dei poteri. Se vi sono relatori che abbiano in pronto rapporti su elezioni, li invito a venire alla tribuna.

SICCARDI, relatore. A nome del II ufficio ho l'onore di riferire alla Camera l'elezione del collegio di Poggio Mirteto in persona del signor avvocato Giuseppe Galletti.

Questo collegio si compone di cinque sezioni: Poggio Mirteto, Narni, Orvinio, Fara in Sabina, Magliana Sabina.

Gli elettori iscritti sono 789; 240 intervennero al primo squittinio, ed i voti si divisero nel modo seguente:

Galletti avv. Giuseppe voti 138; Trocchi Rocco 61; Serpieri avvocato Achille 28; voti dispersi 11; nulli 2.

Nessuno dei candidati avendo ottenuta la maggioranza dei voti voluta dalla legge, si dovette procedere allo scrutinio di ballottaggio.

I votanti erano in questo 255: l'avvocato Giuseppe Galletti ottenne voti 164; il signor Trocchi Rocco 118; per cui il primo fu proclamato deputato.

Nessun reclamo, nessuna protesta è stata presentata alla Camera, tutto procedette colla massima regolarità: perciò il II ufficio mi ha dato l'incarico di proporvi la convalidazione di questa elezione.

(È approvata.)

(I deputati Ranco e Comino prestano giuramento.)

CATUCCI, relatore. Ho l'onore, a nome del IX ufficio, di riferire sull'elezione del collegio di Lanusei in Sardegna.

Quel collegio, o signori, è diviso in otto sezioni.

Il numero degli elettori iscritti è di 1167.

Nella prima votazione gli elettori votanti furono in numero di 372, i quali divisero così i loro voti:

Il signor cavaliere Delitala Giuseppe Luigi ne ebbe 139; il cavaliere Melis Effisio 50; Pasella Pietro 41; Mureddu cavaliere Antonio 40; Serpi cavaliere Giorgio 35; gli altri voti andarono gradatamente divisi a diverse altre persone.

Nessuno dei candidati avendo ottenuto il numero di suffragi voluto dalla legge, si dovette procedere alla seconda votazione, che fu limitata ai signori Delitala e Melis come coloro che ottennero maggior numero di voti.

Il risultato della seconda votazione fu il seguente:

Il signor Delitala ottenne voti 264, Melis 79; sicchè l'ufficio definitivo proclamava a deputato il signor cavaliere Delitala.

Diverse proteste furono fatte contro di questa elezione, le quali accennano in termini generali contro le autorità governative. Io non ve le leggerò perchè l'ufficio non ne ha tenuto alcun conto, appunto perchè queste proteste e questi reclami non si riportano ad alcun fatto preciso, comunque i protestanti indicassero dei testimoni ragguardevoli, come magistrati, avvocati, cancellieri, ed altre persone.

Dirò, in una parola, le proteste accennano a pressioni esercitate sia dal prefetto, che dal sotto-prefetto di quella provincia, che, secondo i protestanti, fossero state intese a propugnare la candidatura del signor Delitala.

Ripeto, l'ufficio non ha voluto fermarsi su queste proteste, come vi diceva, perchè generiche e sfornite del tutto di alcun fatto preciso. Contro di queste vaghe proteste di pressioni, vi sono delle risposte di taluni elettori, i quali dicono che le autorità governative non presero alcuna ingerenza nella elezione. Però nella prima votazione si leggono due proteste che risultano dal verbale. Con una si fa osservare che due sezioni, lungi dal mandare i loro verbali per mezzo dei rispettivi presidenti di queste due sezioni, i verbali furono invece rimessi al sotto-prefetto da una guardia di pubblica sicurezza. Di più uno di questi verbali, quello della sezione Tonara, fu rimesso aperto all'ufficio principale anche da un delegato di pubblica sicurezza.

La seconda protesta sarebbe relativa al fatto che i certificati degli elettori iscritti non fossero stati inviati dal sindaco nei rispettivi domicili degli elettori.

L'ufficio non ha tenuto alcun conto della prima protesta relativa alla rimessa dei verbali delle due sezioni per mezzo della sotto-prefettura, e di questi due verbali, l'uno aperto e l'altro chiuso, e questo giudizio è stato emesso quasi ad unanimità, meno un solo che andò in sentenza opposta, vale a dire all'annullamento della elezione. In ordine alla seconda protesta l'ufficio l'ha respinta, come non richiesto dalla legge l'obbligo del sindaco di mandare nei rispettivi domicili i certificati d'iscrizione. Dopo la pubblicazione delle liste tutti gli elettori sono avvisati, e quindi hanno l'obbligo di recarsi nei rispettivi municipi e prendervi il rispettivo certificato per presentarsi poi nell'ufficio a votare.

In quanto poi alla rimessa dei verbali di talune sezioni per mezzo della prefettura e non per mezzo dei rispettivi presidenti, vi è stato come osservai sin dal principio, la resistenza di un solo votante nell'ufficio. Io ho quindi il dovere di dire alla Camera le ragioni per le quali l'ufficio quasi ad unanimità conchiudeva per la convalidazione di questa elezione, e come il membro dissenziente opinava per l'annullamento della stessa.

L'ufficio ha considerato che comunque i verbali di due sezioni, e precisamente quello della sezione Tonara si fosse spedito aperto, pur nondimeno non essendosi osservato in questi verbali alcuna rasura o cancellatura, nè elemento alcuno che avesse accennato ad ir-

regolarità, o alterazione di sorta, così ha opinato di respingersi le conseguenze di nullità che avrebbono volute dai protestanti, massime perchè nella seconda votazione essendosi presentato il presidente della sezione Tonara, questi non fece alcuna protesta; il che dimostrava che la rimessa del verbale aperto non aveva alterato il vero contenuto del verbale medesimo, diversamente sarebbe stato logico eccepire contra; sicchè l'ufficio m'incaricava di proporre alla Camera la convalidazione dell'elezione. Colui che opinava diversamente partiva da un altro principio, partiva cioè dal principio che la legge esige che i rispettivi presidenti portino i verbali all'ufficio principale, e che quando il presidente non può per legittimi impedimenti recarvisi, egli ha il dovere d'incaricare uno scrutatore di fare le sue veci, diversamente la legge verrebbe passo passo violata.

Disse che il verbale dell'ufficio di Tonara si presentava aperto, e quindi non possiamo essere tranquilli in modo da ritenere che il piego contenesse il vero contenuto della votazione. Quello che poi nella specie è gravissimo si è l'osservare che tale mancanza avveniva nella prima votazione; ed ognuno comprende che nel primo scrutinio, come nel caso attuale, pochi voti di più o meno importa che il ballottaggio, lungi di cader fra taluni, potea cadere fra altri, e quindi il risultato definitivo sarebbe cambiato del tutto.

La legge, non senza ragione, ha disposto che i verbali siano spediti dai rispettivi presidenti: non basterebbe il dire che i verbali irregolarmente spediti non avevano sofferta alcuna alterazione, diversamente i precetti legislativi non avrebbero ragione di essere: quanto non può l'umana malizia? Com'essere certi della verità del contenuto? Come più si possono evitare le sostituzioni? e più, le accomodate in modo da nascondere la frode? Nella sola osservanza delle leggi noi possiamo riporre l'accertamento delle nostre operazioni elettorali: quando questa manca, il dubbio è fatale; ed in materia di elezioni politiche il dubbio è funesto.

Non ostante queste obiezioni, l'ufficio, lo ripeto, crede di dovere, per le ragioni già enunciate, proporre alla Camera il convalidamento di quest'elezione.

(L'elezione è convalidata.)

SVOLGIMENTO DEL DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO PUCCIONI PER MODIFICAZIONI AL CODICE PENALE TOSCANO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge fatta dal deputato Puccioni per l'abolizione di alcuni articoli del Codice penale toscano e provvedimenti relativi.

La parola spetta all'onorevole proponente.

PUCCIONI. Io non abuserò della benevolenza e della pazienza della Camera, e spero con poche considera-

zioni farla persuasa della giustizia del progetto di legge che ebbi l'onore di presentare.

Esso, o signori, mira ad un doppio intento.

Primieramente io propongo l'abrogazione di alcune disposizioni del Codice penale toscano le quali, poste a raffronto con altre prescrizioni corrispondenti del Codice penale vigente nelle altre provincie del regno, non sembrano più applicabili, ed appariscono come contraddicenti ai principii della civiltà ed a quelli sanciti dalla legge fondamentale dello Stato.

In secondo luogo il mio progetto tende a tutelare con una sanzione penale l'esercizio dei diritti politici, i quali, fino a quest'oggi, sono rimasti privi d'ogni garanzia nelle provincie nostre. L'abrogazione di alcuni articoli del Codice penale toscano è giustificata, a senso mio, o dal non trovarsi puniti certi atti da essi considerati come delitti nel Codice che vige nelle altre provincie del regno, o dall'essere eccessivamente severe alcune disposizioni del Codice nostro, o finalmente dall'aver perduto ogni carattere di criminalità certi fatti i quali erano delitti di mera creazione politica.

Fra le disposizioni del Codice toscano che io vorrei fossero abrogate, noto in primo luogo gli articoli 109 a 113, i quali contemplanò i delitti che nella scienza hanno il nome di *lesa reverenza*, delitti che consistono nelle ingiurie o nelle diffamazioni verso la persona del capo dello Stato o verso le persone della famiglia reale. Questi fatti nel Codice penale promulgato colla legge del 20 novembre 1859 non hanno sanzione penale, perchè parve al legislatore più consentaneo alla maestà regale il non curare certi reati e il condonare per essi ogni pena. Or tra la legislazione vigente nelle altre provincie del regno è quella vigente in Toscana esiste questa notabilissima differenza. Le ingiurie verbali alla persona del capo dello Stato in tutte le altre provincie del regno non danno luogo a procedimento penale, in Toscana invece sono punite colla carcere, che può giungere fino ai cinque anni.

Parve a me che codesto inconveniente dovesse cessare, ed a questo effetto io vi proposi l'abrogazione di tali disposizioni; e tanto più mi convinsi di siffatta necessità quando potei notare che la Corte suprema di Firenze avea avvertito questo sconcio e si era dichiarata inabile a provvedervi, e quando potei accertare che il guardasigilli, cui secondo l'articolo 113 del Codice toscano spetta la facoltà di autorizzare il procedimento per questi reati, da qualche tempo in poi con lodevole accorgimento ha impedito che l'azione penale fosse promossa.

Ma più che affidarsi alla prudenza di un ministro, parmi sia migliore e più sano partito quello di dichiarare sin d'ora aboliti quegli articoli e porre la Toscana in questa parte in istato di perfetta uguaglianza colle altre provincie.

Gli articoli di cui io domando l'abrogazione, perchè

le pene in essi sancite sono troppo severe, si riferiscono ai delitti di religione.

Il Codice penale promulgato in Toscana col decreto del 20 giugno 1853, ebbe fama di aver consacrati i principii del progresso della scienza penale, e di essere stato assai mite nella misura delle pene.

Ma questa doppia lode che in genere nessuno vorrebbe negare a codesta legislazione, certamente non è meritata per quel che riguarda i delitti di religione, i quali sono puniti in tal guisa da far credere che il Codice stesso sia stato promulgato in un secolo ben diverso da quello in cui viviamo. Codesta severità eccessiva è in questa parte emanazione e frutto delle passioni politiche che allora imperavano e dello spirito di reazione che d'ogni parte imperversava. Si dimenticano tutti i buoni principii della scienza, si dimenticano persino certe tradizioni del nostro paese, le quali avevano fatto sì che esso avesse vanto, in ispecie per la legislazione penale, di civiltà sovra ogni altro. Ed a tanto si giunse (e prego la Camera a notarlo) che persino le bestemmie, le quali, se profferite per impeto di collera, o per ignoranza, o per subitanea alterazione di mente, o per abuso del vino (sono parole memorabili di Pietro Leopoldo nella legge del 1786), non possono costituire delitto, come tali furono giudicate, e come tali represses. E nell'articolo 136 del Codice penale toscano si trova sancita la pena del carcere fino a sei mesi alla bestemmia profferita per malvagia abitudine o per impeto di collera.

È questo il caso o signori, di ripetere *crimine ab uno disce omnes*.

Imperocchè se per la semplice bestemmia tali furono le penalità sancite dalla legislazione toscana, voi potete immaginare di leggieri quali fossero le pene comminate pei delitti più gravi: di guisa che non vi farà meraviglia se io vi annunzio come nell'articolo 137 del Codice penale toscano si giunse a minacciare la pena della casa di forza sino a dieci anni contro chiunque propagasse dottrine contrarie alla religione cattolica; se io vi annunzio che la profanazione delle specie consacrate è punita collo ergastolo; se infine io vi annuncio come coll'articolo 132 di detto Codice si commina la pena della casa di forza sino a quindici anni contro chiunque turbi le sacre cerimonie o contamini vasi sacri, reliquie sacre, o sacre immagini.

Io credo che il solo accennare queste penalità basti a farle giudicare come enormezze; se esse parvero intollerabili quando il Codice fu pubblicato, divennero poi ripugnanti alla coscienza universale, quando al Governo assoluto succedè, per fortuna di eventi e per miracolo di provvidenza, un Governo circondato di franchigie costituzionali.

Allora, o signori, il bisogno di provvedere a questi sconci fu avvertito da tutti, perchè tutti ebbero agio di convincersi che le disposizioni di cui vi ho tenuto parola erano in aperta opposizione ai principii della

scienza, e a quelli che sono affermati e riconosciuti dallo Statuto fondamentale del regno.

Dissi che erano in aperta opposizione coi principii della scienza, perchè ognuno di voi può insegnarmi che il legislatore non deve farsi vindice della divinità offesa, ma deve tutelare l'ordine pubblico che per un reato di tal natura può venire manomesso; dissi che erano in opposizione coi principii stabiliti dallo Statuto fondamentale del regno, e mi è facile il provarvelo.

Infatti voi non potrete mai conciliare la disposizione dell'articolo 13° del Codice penale toscano con quella dell'articolo 1° dello Statuto fondamentale. Come è egli possibile che in uno Stato medesimo coesistano una legge penale che minaccia la pena di 10 anni di casa di forza a chiunque si faccia propagatore di dottrine contrarie alla religione cattolica, e lo Statuto che stabilisce che tutti i culti sono tollerati?

Da siffatte enormezze quali conseguenze sono nate? Le conseguenze che ne sono derivate son queste: o non si sono istruite procedure, il che è un male, perchè quando v'è una legge penale chi l'ha violata deve pagarne il fio; o se le procedure si sono istruite, i tribunali bene spesso, anche quando i fatti erano provati, hanno assolto; il che, a senso mio, è un male peggiore, perchè con questo sistema si avvezzano i cittadini a non rispettare le prescrizioni della legge. Ne è seguito altresì che i tribunali si sono adoperati in mille maniere, per un sentimento di pietà che io certo non voglio condannare, e che anzi lodo, a trovare la via onde impedire l'applicazione di sì severe prescrizioni.

Ed io potrei citarvene mille esempi; ma basti accennarvene uno solo il quale servirà a chiarir meglio il mio concetto. Due anni or sono, io stesso che ho l'onore di parlarvi, ebbi a patrocinare innanzi ad un nostro tribunale un individuo reo confesso di aver atterrata una croce. La pena stabilita dalla legge per cotesto fatto poteva spingersi fino a 15 anni di lavori forzati. Or bene il tribunale assolvè cotesto imputato, e lo assolvè traendo o bene o male dalla legge una ragione per giustificare la sua sentenza. E sapete, signori, quale fu cotesta ragione? Il tribunale ritenne che la prescrizione della legge non era applicabile al caso, perchè essa parlava di atterramento, e di profanazione d'immagini sacre; or la croce non doveva considerarsi come un'immagine sacra, in quanto era il simbolo della umana redenzione. Di modo che chi atterrava un quadro rappresentante la Vergine doveva subire la pena della casa di forza; chi atterrava una croce era esente da ogni castigo.

A tali assurdi o signori, si scende quando tra il delitto e la pena v'è una sproporzione sì grave, e quando il legislatore pone in sì fiero cimento la coscienza del magistrato.

Ma voi mi direte: questi fatti, queste immoralità che pure possono costituire un perturbamento dell'ordine

pubblico, che possono cagionare uno scandalo grave, dovranno rimaner nelle provincie toscane immuni da pena? No, o signori. Coll'articolo secondo dello schema di legge, che ho avuto l'onore di sottoporvi, ho proposto che si pubblicino nelle provincie di Toscana ed abbiano immediatamente vigore di legge gli articoli del Codice penale vigente nelle altre provincie del regno relativi a questi reati. Con questo sistema voi otterrete un triplice beneficio: restituirte in primo luogo ai fatti di cui ho discorso il loro vero carattere, quello che la scienza ha ad essi assegnato e che il Codice penale del 1859 ha loro attribuito, e farete di questi fatti delitti puramente correzionali da reprimersi con pene correzionali. In secondo luogo toglierete la diversità gravissima che corre fra i due Codici, a cagione della quale nello stesso regno, da una provincia all'altra, una medesima azione è punita con 15 anni di casa di forza, oppure col carcere fino a 6 mesi e colla multa fino a mille lire.

Finalmente conseguirete un terzo beneficio che credo tale da non porsi in oblio; voglio dire proteggerete in Toscana gli altri culti tollerati nello Stato colla sanzione penale prescritta nell'articolo 188, se non erro, del Codice penale sardo, imperocchè è da avvertirsi che in queste nostre provincie il perturbamento dell'esercizio degli altri culti non ha alcuna repressione.

Gli altri articoli di cui vi ho proposto l'abolizione si riferiscono a fatti i quali, come vi accennava in principio, hanno perduto il carattere di criminalità per le cambiate vicende politiche.

Vi è nel Codice toscano un capo intero che punisce le associazioni e i collegi illeciti con vincolo di giuramento o senza. Ora codeste disposizioni, le quali, lo dico in passando, sono molto severe, possono conciliarsi col diritto di associazione garantito dallo Statuto?

Vi è nel Codice toscano un capo, nel quale si comminano pene per il matrimonio tumultuario; ora che la legge civile regola il matrimonio, queste disposizioni possono esse rimanere nella legislazione penale?

Quanto alle altre parti del mio progetto di legge, a quelle cioè che si riferiscono al modo di garantire l'esercizio de' diritti politici fin qui rimasti senza alcuna sanzione penale nelle provincie toscane, io, a giustificare la proposta che vi ho sottoposta, non ho altro che a riferirmi alle dichiarazioni colle quali l'onorevole Cortese, già ministro guardasigilli, accompagnava a S. M. il progetto di Codice di procedura penale. Nella relazione che precede questo Codice l'onorevole Cortese accennava alla lacuna di cui io vi tengo proposito, e diceva essere necessario di provvedere sollecitamente, affinchè i diritti politici garantiti dallo Statuto fossero nel loro esercizio assicurati dalla legislazione penale anche in queste provincie.

Il miglior modo di conseguire siffatto risultato mi parve fosse quello di proporvi di dare efficacia di legge

anco in Toscana agli articoli 190 a 194 del Codice penale vigente nelle altre provincie del regno.

Le altre disposizioni del mio progetto non hanno bisogno di commenti, esse contengono le norme per l'applicazione delle pene sancite negli articoli del Codice penale del 1859, che vorrei fossero qui pubblicati.

Io credo di avere bastantemente accennate le ragioni sulle quali si fonda la mia proposta; io confido che la Camera vorrà benignamente accoglierla e prenderla in considerazione, inviandola agli uffici per quel maggiore studio che sarà necessario, e perchè vi introducano quelle modificazioni che crederanno opportune.

Non vi trattenga, o signori, il pensiero che attualmente esiste una Commissione incaricata di formulare un progetto di Codice unico per il regno d'Italia, e che quanto prima cotesto progetto di Codice sarà sottoposto alla vostra deliberazione.

Io faccio voti quanto altri mai che l'unificazione legislativa sia presto compiuta, ma desidero che il Codice penale del regno d'Italia sia frutto di larghe ed accurate discussioni dei due rami del Parlamento, affinchè possa dirsi davvero degno di un paese che ha dato origine a Cesare Beccaria.

PRESIDENTE. Domando se la proposizione dell'onorevole Puccioni è appoggiata.

(È appoggiata.)

È aperta la discussione per la presa in considerazione.

DE FALCO, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole guardasigilli ha la facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Signori, io credo che uno dei principali bisogni sia d'unificare il Codice penale per cessare la disformità che attualmente esiste in questa parte importantissima del diritto. E per fermo, è assai grave cosa vedere che in un medesimo regno vi siano ancora tre Codici penali diversi: uno per le provincie superiori, lo stesso ma con grandi modificazioni per le provincie meridionali, e un Codice tutto affatto diverso, ispirato da altri principii e sotto tutt'altre condizioni, nella Toscana.

Perciò una delle prime cure del Ministero, di cui ho l'onore di far parte, è la preparazione di un Codice penale comune a tutta Italia.

Io posso assicurare la Camera che questo lavoro forma un oggetto speciale delle mie occupazioni, e quasi la metà del corrispondente progetto è già preparato e in corso di stampa.

Tutte le proposte adunque le quali mirano a unificare la legislazione e far cessare le diversità che esistono tra le diverse leggi penali, non possono non essere accolte da me: quindi per parte mia io non ho difficoltà nessuna che si prenda in considerazione il

progetto di legge del deputato Puccioni, col quale a questo scopo della unificazione s' intende estendere alla Toscana alcune disposizioni del Codice penale in vigore nel resto d'Italia.

Io mi riservo soltanto, togliendone l'occasione dalla discussione di questa legge, d'introdurre, se sia possibile qualche modificazione a ciò che si è stabilito intorno alle diverse graduazioni delle pene tra quelle stabilite dal Codice toscano in raffronto a quelle che si trovano nel Codice penale del 1859.

Con questa dichiarazione conchiudo non oppormi a che la Camera prenda in considerazione la proposta suddetta.

PRESIDENTE. Se altri non domanda la parola metto ai voti la presa in considerazione della proposta del deputato Puccioni.

(È presa in considerazione.)

Sarà inviata agli uffici perchè venga nei modi consueti esaminata.

SVOLGIMENTO DEL DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO CANTÙ PER L'ABOLIZIONE DEL GIURAMENTO POLITICO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo sviluppo della proposta dell'onorevole deputato Cantù per l'abolizione del giuramento politico.

Il deputato proponente ha la parola.

CANTÙ. Vi ricorderete, o signori, che, l'anno passato, il ministro della pubblica istruzione aveva destituito alcuni professori della Università di Bologna ed alcuni impiegati dell'archivio di Napoli, perchè non aveano voluto prestare un nuovo giuramento colla solita formola.

Io mi alzai allora a reclamare contro questo, che mi pareva uno di quegli atti coi quali troppo si compiace l'invidia contemporanea di colpire coloro che sono dalla Provvidenza destinati a spargere l'aroma delle idee utili ed onorevoli.

Il signor ministro mi rispose che il fatto suo era conforme alla legge, giacchè la legge avea comandato che anche in quei paesi si desse questo giuramento.

Il fatto non era esatto, giacchè il decreto del 1859 del governatore generale Cipriani diceva all'articolo quarto che *quelli che per legge devono prestare giuramento, lo presteranno colla seguente formola, ecc.*

Vi era dunque petizione di principio. Io sostengo che questa legge non vi era: essi avevano ottenuto già e lodevolmente esercitato il loro impiego colle forme allora necessarie, dunque non vi era più diritto di esigere da loro un nuovo giuramento.

Il ministro sosteneva invece che la legge c'era e doveva eseguirsi, ed esortava me a proporre che fosse corretta.

È quello appunto che oggi io vengo a chiedervi.

Voi sapete, o signori, e se nol sapete ve lo dico ora, che io non son di quelli i quali piacciono vilipendere

il passato d'Italia per fare omaggio al suo presente, e che credono per accelerare il progresso si debba distruggere tutto il passato.

Quel passato io l'ho studiato, e mi compiacquì sempre nelle dottrine di quei nostri padri che parvero destinati a *regere imperio populos*, vedendovi corretto lo *jus strictum* col *jus acquum*, e alla giustizia dato l'appoggio della moralità.

Tra i casi dai quali la sapienza romana seppe dedurre generali principii, si presenta quello di un testatore che lasciò un legato coll'obbligo di un fatto, pel quale doveva prestare giuramento. Il pretore lo riprovò, e Ulpiano loda grandemente questa decisione, perchè i troppo timorati di coscienza potrebbero recusare il legato onde non giurare; quelli che non avessero coscienza, per avere il legato, potrebbero spergiurare.

« Quæ sub conditione jurisjurandi relinquuntur, a Prætorè reprobantur. Providit enim ne is qui sub jurisjurandi conditione quid accepit, aut omittendo conditionem perderet hæreditatem legatamve, aut cogere turpiter accipiendo conditionem jurare... Quum enim faciles sint nonnulli homines ad jurandum contempitu religionis, alii perquam timidi metu divini numinis usque ad superstitionem, ne vel illi aut consequerentur aut perderent quod relictum est, Prætor consultissime intervenit. » (L. VIII; *Dig. de condit. institut.*, 26, 27.)

Come vedete, il pretore non annulla il testamento; non fa che riprovarlo: neppure annulla la condizione, ma la pareggia alla cosa impossibile, al toccar il cielo col dito; rimaneva la condizione, ma come un *casus*.

A questa dottrina fu conforme affatto il procedere dei primi Cristiani, i quali dicevano agli imperatori: « Noi vi ubbidiremo, eseguiremo le leggi, pagheremo i tributi, serviremo nell'esercito, ma non possiamo giurare. »

Nel medio evo potea star bene il giurare, quando tutto quanto era coscienza, come adesso tutto è opinione; e quando realmente le leggi e il diritto erano ecclesiastici.

Ma al declinar di quelle libertà, quando si cominciavano a surrogarvi i diritti dei re, allora si volle anche imporre il giuramento; e voi tutti, o signori, ricordate come il Barbarossa ingiungesse che i consoli delle nostre città lombarde giurassero fedeltà all'imperatore: e gli statuti di essi comuni abbondarono nel prescrivere il giuramento, credendo con ciò evitare quelle agitazioni, che sapete come in fatto non cessarono.

Sminuita l'autorità sacerdotale, subentrarono i re, i quali non si contentarono della semplice asserzione di onestà, ma pretesero una espressione di quest'obbligo, affine di poter punire chi lo violasse.

La Chiesa vi si prestò sempre a malincuore, e sarebbe errore il credere che, perchè si trattava di un atto religioso, la Chiesa lo avesse desiderato.

Non fu così. Tutti lor signori si ricordano come, nell'antico diritto del Piemonte, fossero eccettuati dal giurare anche nelle cause i vescovi, bastando semplicemente la loro parola.

Anzi aggiungerò come negli Stati Pontifici non si dava il giuramento di fedeltà; nè cominciò a darsi se non negli ultimi tempi quando, secondo il *memorandum* del 1848, vi vennero costituiti in nuova maniera i municipi. Dopo d'allora, i magistrati comunali dovevano giurare di essere *fideles et obedientes beato Petro apostolo, sanctæque Ecclesiæ et domino nostro Pio IX, suisque successoribus canonice electis*: impediremo il male; adempiremo fedelmente gli uffizi commissici, e nei nostri voti *justitiam semper præ oculis habebimus*.

I governatori laici giuravano davanti al vicario vescovile fedeltà al sovrano e di amministrare rettamente la giustizia, gli altri impiegati o del Governo o de' comuni non prestavano giuramento. Meno poi i vescovi.

I professori non facevano nè fanno altro se non se ripetere la professione di fede di Pio IV, a tutti notissima.

Così vi è noto che non si dava giuramento dai vescovi nè in Toscana, quantunque fosse ordinato, nè a Parma, nè a Modena.

E qui permettetemi un piccolo aneddoto.

Voi non ignorate, o signori, Giuseppe Cerruti torinese, che fu segretario di Mirabeau, e che si suppone redattore dei famosi discorsi di quell'eloquentissimo. Il liberalismo suo si spinse fino a difendere i Gesuiti quando erano attaccati da tutti i Borboni. Il Parlamento lo condannò a disdirsi di ciò e a prestare un giuramento. Quando si trattò di questo giuramento, egli sottoscrisse la formola, poi colla penna alla mano domandò al presidente: « C'è altro da giurare? » Al che il presidente rispose: « Sì: vi sarebbe anche il Corano; ma non l'ho qui. » Ecco con qual serietà si prestino e si ricevano tali giuramenti. Uno dei maggiori errori della rivoluzione francese fu appunto pretendere il giuramento dai preti e vescovi alla costituzione civile: col che si venne a costituire un partito deciso e organizzato, che spinse a quei rigori che disonorano la repubblica, e che ad alcuni fanno ancora de-testare, o almeno temere la libertà.

Conforme a quelle norme fu il concordato che Napoleone conchiuse nel 1801 col pontefice, nel quale si imponeva ai vescovi un giuramento, in cui si obbligavano a denunziare se conoscessero qualche atto contrario al Governo o qualche cospirazione. Questa formola adottata una volta, fu ben gradita anche dagli altri Governi dispotici. In Italia la s'introdusse pure, e si pretese che giurassero anche i professori. Allora uomini dottissimi e savissimi vi si ricusarono; fra questi, l'Oriani, *sovrano indagatore degli astri*, il Parrini, il Volta, lo Scopoli, il Pino: ricusarono assolu-

tamente di prestar un giuramento ostile ai principi dai quali erano stati nominati.

Aggiunti al regno d'Italia i dipartimenti dell'antico Stato Pontificio, permettetemi vi legga una curiosa corrispondenza tra Napoleone e il vice:è d'Italia. Napoleone così scriveva ad Eugenio da Rambouillet, 8 luglio 1810.

« Mio figlio, bisogna subito presentarmi un progetto di decreto per domandare il giuramento dei tre arcivescovi e diciassette vescovi. Vi studierete di trovarne tre o quattro che lo prestino, e alle costoro diocesi riuniremo quelle di coloro che non l'avranno prestato, comè già feci nei due dipartimenti di Roma e del Trasimeno. Ma non bisogna perdere un momento; son provvidenze urgenti, giacchè tra un mese o due io finirò d'accomodare gli affari del papa, e bisogna che ciò tutto sia terminato innanzi quell'epoca. »

Altra lettera che traggio dalla Corrispondenza dell'imperatore Napoleone, è così concepita:

« Agosto, 1811.

« Mio figlio, ho appreso con piacere che avete fatto venire a Milano il cardinale Gabrielli, vescovo di Sinigaglia. Bisogna lasciarlo là; quando potrete vederlo, gli domanderete se vuole o no prestare il giuramento prescritto dal Concordato; e se non lo vuole, lo invierete in un convento dalle parti di Como o di Novara; farete sequestrare il suo temporale, la cui rendita sarà impiegata per metà a soccorrere gli ospedali della sua diocesi, e per l'altra metà a ristaurare le chiese. Non gli si lascierà che una pensione di un migliaio di scudi. Tutto questo si deve fare senza strepito, e quindi non bisogna stampare nessun decreto. Qualunque vescovo od ecclesiastico che non presterà il giuramento quale viene prescritto dal concordato, non bisognerà lasciargli che una pensione alimentare, ed impiegare il restante dei suoi beni in opere di carità, metà per gli ospedali, metà per le chiese. Abbiate cura, del resto, che in nessuna gazzetta vi sia questione di ciò, e che non si faccia strepito. »

Eugenio rispondeva da Milano, 25 dicembre 1808.

« Sire! Mi fo premura d'annunciarle che feci ieri prestar il giuramento nel mio gabinetto al vescovo di Gubbio. Gli promisi (come già all'arcivescovo d'Urbino) di non far pubblico il suo giuramento, e di non informarne che V. M. e i ministri del culto del regno. — A dir vero se ebbi qualche parte a convincerlo, meglio però vi contribuirono il suo viaggio a Parigi, e la bella accoglienza di V. M., e soprattutto i lumi e il sentire del clero di Francia che gli fecero una buona volta conoscere il vero, decidendolo a *ciecamente obbedirla*. »

Ciecamente! Io quando vedo il forte ricorrere alle

soppiatterie, me ne stomaco: e volli mostrarvi a che conduca un principio falso, qual era quello di esigere un giuramento a cui ripugnava la coscienza.

Meglio ispirato, chi doveva allora sistemare il Governo di Roma, scriveva a Napoleone l'11 novembre 1808: « Non so se convenga insistere molto per ottenere subito il giuramento degli ecclesiastici e dei pubblici funzionari, V. M. non ha bisogno del giuramento per assicurarsi d'essere obbedito: tutti si sottometteranno ad obbedire, ma non tutti si adatteranno a giurare, perciocchè i preti considerano l'obbedire come un atto necessario, ed il giuramento come un atto volontario il quale comprometterebbe la loro coscienza. »

A voi, che sapete tanto, sono note le discussioni che Napoleone fece poi, e specialmente il 10 e 21 aprile del 1812 nel Consiglio di Stato, precisamente intorno a questo giuramento. Napoleone avrebbe voluto che quegli avvocati degli Stati romani i quali ricusavano di prestare giuramento, fossero puniti e negli averi e nelle persone: ma vi fu chi ebbe abbastanza coraggio di dirgli che il meglio era passarsene. E diffatti noi sappiamo che, se Napoleone cadde, non fu certamente per opera di quelli che non avevano giurato.

Altri Governi altri giuramenti si successer poi con vicenda assidua in Francia, finchè il Governo provvisorio del 48, ai 2 di marzo aboliva il giuramento politico, dicendo che « da mezzo secolo ogni nuovo Governo ha esatto e ricevuto giuramenti, che furono successivamente surrogati da altri in ogni combinazione politica. »

Signori, quando m'immagino un nuovo impiegato (e sono ben lieto che non sia pur possibile allusione alcuna a quelli che seggono ora sui banchi del Ministero) che giura davanti ad un ministro o ad un presidente: parmi gli fissi gli occhi in faccia come a dire: io giuro, ma anche voi avete giurato, e questo vi trattenne forse dal prestare nuovi giuramenti? In quell'atto, che forse allora credevate un dovere, non vi trattenne nè punto nè poco il riflesso che avevate giurato un'altra volta?

Ma, indipendentemente anche da imposti giuramenti, altri avrà giurato in una Loggia o in una Vendita: alla Giovane Italia avrà giurato di essere *costante fedele imperturbato soldato repubblicano*. Perchè, col fargli prestare un giuramento diverso, metterete a tortura la coscienza di gente che dovete supporre che l'abbia?

Il nostro collega Vegezzi nelle informazioni che ci ha date delle sue trattative con Roma ha espresso chiaramente il suo parere sopra « l'inutilità, per non dire la sconvenienza del giuramento politico, dal quale non si potrebbe dire che un bene sia derivato mai ad uno Stato. »

Che se anche fosse solamente inutile, pare a me che dovrebbe abolirsi per non sottoporre a formole inutili e che fanno disprezzare la legge quando non sia osservata.

Nel fatto però è tutt'altro che inutile. Voi m'insegnate quanto siasi accresciuta la libertà inglese dapoichè nel 1829 fu abolito il giuramento. In fatto la società molte volte, in grazia del giuramento, resta privata del servizio di persone utili ed oneste che stimano troppo quel vincolo per esporsi al pericolo di violarlo, mentre invece se ne fanno strumento gl'intriganti e gli ambiziosi.

Da ciò nascono spesso divisioni; spesso il tristo dovere di persecuzioni, delle quali non profittano se non coloro i quali hanno più volte giurato e sgiurato. In questo modo si viene a togliere efficacia a quel vincolo religioso col quale il potere aveva creduto di convalidarsi: si viene a diminuire quella moralità alla quale miravano tanto que' nostri padri, dai quali ho cominciato il mio discorso.

Ed ora lo finisco con le stesse parole con cui conchiusi il 17 gennaio del 1855. « Poichè vi sono molti uomini, i quali sentono ancora degnamente della libertà e vorrebbero conciliare il proprio dovere colla tranquillità della loro coscienza, io desidererei fosse proposto dal signor ministro di grazia e giustizia un progetto di legge con cui si abolisse il giuramento politico. L'impiegato prometta di adempiere esattamente i suoi doveri: ne sia testimonio Iddio, ne sia sanzione la sua onoratezza, e la stima de' suoi concittadini. »

La stessa preghiera rinnovo in oggi al signor ministro.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se la proposta dell'onorevole Cantù è appoggiata.

(È appoggiata.)

La parola è all'onorevole Ricciardi; innanzi tutto gli domanderò se egli parla contro.

RICCIARDI. Contro, ossia domanderò la sospensione della proposta.

PRESIDENTE. Parli.

RICCIARDI. Siccome io non ero punto preparato a questa discussione, pregherò la Camera di volermi usare indulgenza. Io non risponderò all'onorevole proponente con testi latini, nè con citazioni storiche; io credo che tutti noi siamo perfettamente persuasi della inutilità del giuramento, non solo in materia religiosa, ma anche in materia politica. Tutti sanno che il giuramento non lega davvero se non l'uomo di coscienza stretta, poichè l'uomo di coscienza larga farà come il celebre Tayllerand, il quale, giurando un giorno, diceva: *Je prête serment pour la 32^{ème} fois.*

Citerò un esempio pratico: fra gl'innumerabili impiegati dell'ex-reame delle Due Sicilie, i quali hanno ripreso servizio sotto il Governo italiano, indovinate, o signori, quanti ricusassero il giuramento? ... Solo due: il giudice Andreana e un Ricciardi! cioè un mio fratello! il quale, per non tradire i suoi convincimenti, poichè egli è sincero partigiano di casa Borbone, rinunziò a 17,000 lire all'anno: atto eroico, secondo me, di cui credo che non molti sono capaci.

(Movimento)

Io sono appieno d'accordo coll'onorevole proponente che si debba abolire, tanto il giuramento religioso, quanto il giuramento politico; però non credo venuto il momento di farlo, e non penerò a dimostrarvi quali sarebbero oggi le pratiche conseguenze dell'abolizione proposta.

Avverrebbe, o signori, che quei medesimi vescovi, da cui fortunatamente la maggior parte delle nostre diocesi trovansi liberata (*Ilurità*), tornerebbero immediatamente alle loro sedi, e ricomincierebbero a cospirare sopra luogo contro l'indipendenza, l'unità e la libertà nazionale! (*Voci a sinistra. Bravissimo! Ha ragione!*)

E noi, o signori, tolleremo un tal fatto, e ciò quando siamo in procinto di discutere e di votare la legge sull'asse ecclesiastico, la quale limita il numero delle diocesi, e che, migliorata da noi, siccome spero, produrrà immenso bene al paese? E vorremo noi dare in questo stesso momento nuove armi ai nostri nemici implacabili? No, o signori, noi sospenderemo l'adozione della proposta del deputato Cantù, sebbene santissima in massima, riserbando di adottarla quando il nostro stendardo dai tre colori sventolerà sulle torri del Campidoglio. Allora davvero potremo far sì che ogni italiano sia dispensato dal giuramento, perchè allora ogni italiano avrà tal fede nell'unità nazionale, da non potere neppure pensare a tradirla! (*Bene!*)

CHIAVES, ministro per l'interno. Domando la parola.

Il Ministero si oppone a che venga presa in considerazione la proposta dell'onorevole Cantù.

Opponendosi a questa proposta, certo esso neppure si associa alle ultime considerazioni dell'onorevole Ricciardi, il quale propone una questione sospensiva dicendo: di massima questo giuramento non sta.

Prima di tutto potrei ricordare qui il disposto dello Statuto fondamentale del regno che questo giuramento prescrive. Potrei dire ancora che la questione speciale del giuramento dei vescovi non può aver grande influenza sopra la proposta, nei termini generali in cui l'onorevole Cantù l'ha formulata.

Se egli per avventura aveva specialmente di mira il giuramento dei vescovi, io non lo indago; vi è anche nello Statuto una disposizione che vieta di far processo alle intenzioni di chi parla in questa Camera.

Certo si è che il Governo si oppone a questa presa in considerazione.

L'onorevole Cantù, per disporci contro questo prescritto che vuole il giuramento, ci ha parlato di tempi antichi, in cui il giuramento era comandato dall'autorità sacerdotale o dall'imperante che non aveva a norma de' suoi atti e delle sue determinazioni i principii di libertà. Ciò non ha nulla che fare coll'attuale regime; non ha nulla che fare collo spirito che informa l'attuale prescrizione che vuole la prestazione del giuramento. So bene che in allora il giuramento prestato sotto siffatte pressioni non era giuramento che potesse valere: in allora era un fare sfregio a

quelle sacre cose nel cui nome si giurava, il costringere un uomo a prestare il giuramento. Ma ora la cosa è affatto diversa.

Basta, o signori, il vedere il tenore del nostro giuramento.

Che cosa si giura da noi? Il bene inseparabile del re e della patria.

Sapete, o signori, quando la questione della inutilità del giuramento venne soprattutto a galla? Ciò si fu quando si giurava a poteri quali agevolmente potevan presumersi in contraddizione col bene della patria.

Comprendo come in tal caso e fino ad un certo punto anche un onesto uomo possa dire: io non sono tenuto a mantenere quanto ho giurato; quando verrà il momento, non sarà certo codesto giuramento quello che mi impedirà di fare alla mia patria il maggior bene possibile.

Ma quando si è compiuta una rivoluzione come quella che si è compiuta in Italia, per la conciliazione di due principii che sembravano inconciliabili un tempo; quando in un giuramento voi avete reso omaggio appunto a questi due principii, il Principato e la Democrazia, domando io, quale è quel potere raffigurato da questo concetto, il quale possa mai dirsi ostare al bene della patria? E chi fia colui il quale possa giurare nel nome della salute della patria, e possa fare tra sè una riserva qualunque dicendo, verrà occasione in cui senza mancare alla mia coscienza, io potrò mancare al giuramento medesimo? (*Bene! Bravo!*)

Signori, lasciamo anche da parte l'atto religioso, lasciamo da parte ciò che giurando soprattutto in altri tempi si temesse, o le pene dell'inferno, o le coercizioni che il tiranno potesse infliggergli. Ma ora in un Governo libero chi giura è un libero cittadino, che giurando vincola il proprio onore. E ciò basta per escludere la inutilità del giuramento: poichè, siccome io non conosco che vi siano due onori l'uno in politica, l'altro in morale, così colui che in qualsiasi modo si rendesse spergiuro al giuramento politico, costui non potrà dirsi solo essere un dissenziente, si dirà è un infame (*Bravo!*).

Ora poi, o signori, quando noi veniamo a dare al paese, alle nostre libere franchigie, questo affidamento per cui vincoliamo con giuramento il proprio onore, diamo affidamento a cose le quali meritano bene che in questo solenne modo se ne riconosca la santità.

Nessuna sconvenienza adunque che il giuramento venga prestato, nessuna inutilità, poichè non sarà mai vero che si possa dire: prestato questo giuramento, potrete poi farne a meno nell'avvenire.

Se l'essenziale oggetto del nostro giuramento, è il bene della nazione, nessuno può in nessun tempo violarlo senza vitupero.

Adunque ritenuto che non trattasi qui ne punto nè poco di un atto che possa dirsi o presumersi effetto di coercizione ma la cui solennità e formola corrispon-

dono alla dignità del libero cittadino; che non può qui sostenersi la inutilità del giuramento quando si traduce in ciò che venga da ognuno, il quale serva il paese, attestato solennemente il rispetto che egli deve alle sue libere istituzioni, noi crediamo che sarebbe non solo sconveniente, ma fatale lo accettare, anche solo perchè sia presa in considerazione, la proposta dell'onorevole Cantù. (*Bravo!*)

CANTÙ. Comincerò dal ringraziare l'onorevole Ricciardi che ha riconosciuto la santità del principio della mia proposta. Ora, se santa è, non veggo perchè si abbia a differire.

Egli ha detto che distingueva il giuramento religioso dal giuramento politico. Badi che io ho sempre e unicamente parlato di giuramento politico. Ma il giuramento è un atto religioso; è un chiamare Iddio in testimonio di un fatto che si compirà o di una verità che si asserisce.

Sarebbe solo a domandare quale Dio si chiami in testimonio, se quello di Pio IX, od altro; secondo una distinzione troppo nota alla nostra Camera.

L'altro punto poi nel quale io ho insistito a bella posta, allontana l'idea che la mia proposta si potesse riferire appositamente ai vescovi e alle trattative da me desiderate con Roma.

Ripeto che di ciò parlai fin dal 17 gennaio 1865, e fu allora che il signor ministro stesso della pubblica istruzione mi esortò a proporre questa legge.

Dunque anche per parte del Governo, almen d'allora, non vi era opposizione di sorta. Del resto, se i vescovi possono cospirare, noi abbiamo le amministrazioni che li vigilano, le leggi che li punirebbero, quando non si tratti solo di presunzioni.

Pregherei poi il signor ministro dell'interno a riflettere alle precise parole della mia proposizione. Con essa domando resti « abolito il giuramento politico in tutti i casi dove è prescritto dalle leggi civili dello Stato. »

Io ho sempre fatto distinzione (benchè la mia opinione non sia da tutti divisa) fra le leggi dello Stato e lo Statuto. Le leggi civili sono fatte in forza dello Statuto; noi possiamo modificarle, non così lo Statuto. Tal è la mia opinione, già manifestata altra volta: e ripeto ora, non credo che si possa toccare lo Statuto; bensì le leggi. Ora la mia proposta non riflette il giuramento che prestano i deputati, non quelli che sono prescritti dallo Statuto, ma unicamente quelli che sono prescritti da leggi civili e dai regolamenti, e mi pare che questa distinzione debba essere valutata dal signor ministro.

E in questa mia opinione sul giuramento mi piace ricorrere di nuovo all'appoggio di un giureconsulto tanto valente com'è il nostro onorevole collega Vezzi, il quale, precisamente *in re subjecta*, ha dichiarato l'inutilità dei giuramenti politici.

Ciò detto, credo inutile di aggiungere altro; riferen-

domi di bel nuovo alla bella sentenza di Ulpiano.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la presa in considerazione...

RICCIARDI. Signor presidente, perdoni: io ho fatto una proposta sospensiva.

PRESIDENTE. Dunque voterà contro la presa in considerazione.

RICCIARDI. Non vorrei pregiudicare la questione di principio: tutti siamo d'accordo che il giuramento deve essere abolito, ma ora crediamo inopportuna la proposta.

PRESIDENTE. Ora non si tratta di adottare o rigettare la legge, ma soltanto di prenderla o non prenderla in considerazione: voteranno contro la presa in considerazione, tanto coloro che non la reputano di ciò meritevole, quanto coloro che la credono soltanto inopportuna. Nullameno, se preme all'onorevole Ricciardi, che si voti separatamente sulla sua proposta, ne ha pieno diritto.

RICCIARDI. Scusi, io propongo che il voto sulla presa in considerazione sia indugiato indefinitamente, salvochè l'onorevole proponente non ritiri la sua proposta col fine di non pregiudicare la questione. Io prego anzi per questo motivo l'onorevole Cantù di ritirare la sua proposta.

CANTÙ. Non crederei, perchè per me è la ripetizione di un fatto anteriore.

RICCIARDI. Noi voteremo la sua proposta a Roma! (*ilarità generale*)

CANTÙ. Vorrà esser un fatto troppo lontano.

PRESIDENTE. Domando se la proposta sospensiva fatta dall'onorevole Ricciardi sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Pongo ai voti la sospensione della presa in considerazione.

(È approvata.)

CATEGORIA DEI DEPUTATI MAGISTRATI.

PRESIDENTE. Domando al signor guardasigilli se l'onorevole Borgatti ha accettato l'ufficio di segretario generale del Ministero di grazia giustizia e culti.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il signor Borgatti è il segretario generale del Ministero di grazia e giustizia per avere accettata la nomina.

Il decreto è alla Corte dei conti e sarà comunicato alla Camera.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Borgatti accettato l'ufficio di segretario generale del Ministero di grazia e giustizia, non occorre iscriverlo altrimenti nella categoria speciale dei magistrati.

La categoria speciale dei magistrati rimane dunque composta dei seguenti deputati:

« Basile-Basile, consigliere d'Appello.

« Bartolucci, id.

« Cacioppo, presidente di sezione di Corte di appello.

« Capone, consigliere d'appello.

- « Castelli, id.
- « Castiglia, consigliere di Cassazione.
- « Errante, id.
- « Greco-Cassia, consigliere d'Appello.
- « Mazzarella, id.
- « Pasella, consigliere di Cassazione.
- « Pescatore, id. »

L'onorevole Sanguinetti domanda la parola su quest'argomento?

SANGUINETTI. Dopo la dichiarazione dell'onorevole guardasigilli, parmi che la Camera dovrebbe senz'altro dichiarare vacante il collegio che aveva eletto l'onorevole Borgatti.

PRESIDENTE. Aspetti ch'io termini, lasci parlare il presidente.

Rimane dunque così completa la categoria dei magistrati, non è necessario il sorteggio, non può essere ammesso in questa categoria verun altro magistrato; e rimane vacante il collegio che aveva eletto l'onorevole Borgatti.

PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per l'approvazione della tariffa giudiziaria per la materia civile che fu pubblicata con decreto del 23 dicembre dello scorso anno.

Dalle osservazioni e dai reclami che mi pervengono debbo argomentare che la tariffa pubblicata col cennato decreto ha bisogno di molteplici cambiamenti e modificazioni. Però io mi riservo ampia facoltà di proporre ed esaminare nel seno della Commissione tutti i cambiamenti e modificazioni di cui può essere riconosciuta l'opportunità.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor guardasigilli della presentazione di questo progetto di legge che sarà inviato immediatamente alla stampa per distribuirlo agli uffici.

ANNULLAMENTO DELL'ELEZIONE DI NICOSIA E CONVALIDAZIONE DI QUELLA DEL 4° COLLEGIO DI GENOVA.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Venturelli a riferire sopra due elezioni.

VENTURELLI, relatore. La Camera ricorderà che in una delle passate sedute ebbi l'onore di riferire sull'elezione di Nicosia nella persona dell'onorevole Pantano, e che dopo d'aver annunziato che l'elezione aveva proceduto in perfetta regola, io faceva osservare alla Camera che il Pantano era consigliere d'Appello. Proposi allora, in mio nome e non a nome dell'ufficio, l'annullamento dell'elezione perchè il numero dei magistrati era completo.

Oggi non occorre più di ritornare sulla questione,

la proclamazione fatta testè dal signor presidente mi dispensa d'ogni ulteriore schiarimento, quindi a nome dell'ufficio VIII ho l'onore di proporre alla Camera che quest'elezione sia dichiarata nulla, perchè la categoria dei magistrati è completa.

(L'elezione è dichiarata nulla.)

Ho l'onore di riferire sull'elezione del 1° collegio di Genova avvenuta nella persona dell'onorevole marchese Vincenzo Ricci. Quest'elezione doveva esservi riferita dall'onorevole Ercole; ma siccome oggi stesso egli ha creduto, per motivi suoi particolari, di dimettersi dall'ufficio di relatore, ho dovuto accettare l'incarico datomi dall'ufficio. Egli è appunto perciò che sono arrivato tardi, avendo dovuto studiare le particolarità di quest'elezione. Nel mentre adunque mi scuso colla Camera di questa mia apparente negligenza, invoco la sua indulgenza perchè in un affare tanto contestato... (*Rumori a sinistra e voci. Oh! oh!*)

Non comprendo queste interruzioni, e del resto sapete che non mi sgomentano per nulla.

PRESIDENTE. Prosegua il signor relatore senza far dialoghi. (*ilarità*)

VENTURELLI, relatore. Il primo collegio di Genova comprende 1291 elettori iscritti, dei quali 529 presero parte alla votazione: i voti furono ripartiti nel modo seguente: Ricci Vincenzo ne ottenne 189; Giuseppe Mazzini 184; Podestà Andrea 148; voti nulli e dispersi 8.

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza assoluta voluta dalla legge, si procedette alla votazione di ballottaggio tra i due primi che avevano ottenuto il maggior numero di voti, cioè tra il signor Ricci Vincenzo ed il signor Mazzini Giuseppe.

In questa seconda votazione il signor Ricci Vincenzo otteneva 329 voti contro 261 dati al signor Mazzini, per cui fu dall'ufficio definitivo proclamato deputato il signor Ricci Vincenzo.

In occasione della prima votazione nella sezione di San Martino d'Albaro fu presentata una protesta di un certo capitano Billò il quale lamentava essere stato indebitamente radiato dalle liste elettorali del comune di San Francesco d'Albaro; questa protesta si trova alligata al verbale.

Nella seconda votazione fu presentata un'altra protesta firmata da 26 elettori, ed alligata al verbale di ricognizione dei voti.

Posteriormente l'onorevole Carbonelli presentava un'altra protesta di 20 elettori le di cui firme venivano da lui certificate, e che si trova pure qui unita.

Prima di entrare nella discussione di queste proteste e di darne lettura alla Camera, come io mi propongo di fare, la Camera mi permetterà di riandare brevemente quello che è avvenuto allorchè si sono discusse le tre elezioni di Genova che furono poscia dalla Camera annullate: altrimenti sarebbe impossibile di comprendere il nesso ed il valore delle proteste, e di com-

prendere l'opinione che io verrò manifestando a nome del VII ufficio.

Pella città di Genova furono annullate le tre elezioni perchè non ebbe luogo la pubblicazione delle liste elettorali con tutte le formalità volute dall'articolo 52 della legge elettorale. Voi vi ricorderete benissimo, o signori, che nell'agosto dell'anno scorso il Governo pubblicava un decreto col quale si autorizzavano i singoli comuni a procedere ad una straordinaria revisione delle liste elettorali per farvi includere coloro i quali erano divenuti elettori in virtù dell'imposta della ricchezza mobile che venivano a pagare. In taluni comuni e per taluni collegi, questa operazione non incontrò alcun ostacolo, perchè le liste della ricchezza mobile erano fatte, i contribuenti avevano già pagato, o si apprestavano a pagare; nel mentre che in altri comuni le cose procedevano molto difficilmente, perchè non erano ancora fatti i ruoli della ricchezza mobile. In Genova si presentarono molti per farsi iscrivere nelle liste elettorali. Nel frattempo venne un decreto del ministro della guerra, il quale prescriveva certe norme per la iscrizione dei militari. Questo decreto fu poi ritirato, ma il prefetto di Genova aveva conservato nelle liste molti di questi militari.

L'onorevole relatore Fossa dopo aver segnalato queste ed altre irregolarità venne a proporre l'annullamento delle tre elezioni in discorso, non per queste irregolarità, ma per il difetto di pubblicazione del decreto prefettoriale. Egli osserva che l'onorevole nostro collega Guerrieri promuoveva il dubbio, che chiedeva fosse risolto opportunamente dalla Camera, cioè come si procederebbe alla rielezione dei tre deputati nei tre collegi che sarebbero divenuti vacanti.

La Camera, è ben vero, non si pronunziò sul dubbio proposto, ma l'onorevole Salaris ed anche il relatore insistettero vivamente perchè dovesse intendersi che le nuove elezioni si sarebbero regolate dalle massime sancite dalla legge elettorale.

Or cosa ciò potea significare se non che le iscrizioni suppletorie fatte irregolarmente rimarrebbero annullate? Infatti la Camera avendole invalidate colla sua decisione, non poteva rimediare alle irregolarità posteriormente, perchè la legge elettorale non permette la revisione delle liste che solo annualmente in primavera, sotto le norme ed i termini prescritti in detta legge.

Si fu in omaggio a questi principii, ed alla logica, non che in ossequio alle decisioni della Camera, che il prefetto di Genova stabiliva, per le ultime elezioni di quella città, che le iscrizioni nelle liste suppletorie pelle quali il decreto prefettoriale non avesse quella caratteristica di pubblicità richiesta dall'articolo 52 della legge elettorale si ritenessero come non avvenute.

Or vengo a discutere delle tre proteste.

La prima è quella del capitano Billò. Come ho avuto l'onore di dire, egli si lamenta formalmente contro la

sua esclusione dalle liste. Io risponderò in nome dell'ufficio a questa protesta leggendo la determinazione del prefetto che lo escluse insieme ad altri due elettori, nella convinzione che la Camera dividerà le ragioni addotte dal prefetto stesso. Adunque questo funzionario scriveva al sindaco del comune di San Francesco d'Albaro:

« Dalla lista elettorale politica di cotesto comune per l'anno 1865, risultando fra le altre irregolarità commesse nella revisione straordinaria, la mancanza della pubblicazione del decreto 21 settembre ultimo di quest'ufficio, prescritta dall'articolo 52 della legge 17 dicembre 1860, non potendosi ritenere per quella vellevole il certificato posteriormente appostovi sotto la data del 15 corrente, trovasi il sottoscritto nel caso di dover applicare lo spediente adottatosi per la città di Genova, nelle cui liste occorsero pressochè eguali irregolarità.

« Epperchè previene il signor sindaco di San Francesco d'Albaro che nell'imminente nuova elezione dovranno essere ammessi a votare i soli elettori portati nella lista precedente, stata decretata li 27 giugno ultimo nel numero di cento cinquantadue.

« Tanto lo scrivente partecipando al signor sindaco di San Francesco d'Albaro per sua norma nella spedizione dei certificati d'iscrizione agli elettori, e della lista all'ufficio della sezione, di cui si fa la restituzione. »

Ora spiegherò il fatto che qui si accenna.

Il comune, dopo la deliberazione della Camera che annullava l'elezione, credette di poter tutto regolarizzare facendo pubblicare il decreto: ma questa pubblicazione postuma non poteva sanare l'invalidità. Imperocchè dopo il pronunziato dalla Camera, tutto rientrava nel diritto comune, e pertanto la dichiarazione posteriore di pubblicazione, o la fatta pubblicazione, non potevano sanare la nullità proveniente da un fatto dichiarato dalla Camera.

L'altra protesta è in data del 14, vale a dire quando si proclamò il risultato del ballottaggio:

« I sottoscritti elettori di cotesto collegio, ritenuto che l'elezione dei deputati in qualunque periodo dell'anno segua, deve farsi dalle persone tutte comprese nelle liste elettorali decretate definitive nella precedente revisione: (Articolo 53. Legge elettorale)

« Ritenuto che con un semplice decreto del prefetto non si possono cancellare dalle liste delle centinaia di elettori che vi si trovano iscritti;

« Ritenuto che questa illegalità si sarebbe commessa coll'aver negato il diritto di votare a tutti quegli elettori che erano stati portati nelle liste all'epoca dell'ultima revisione per ragione della legge sui redditi della ricchezza mobile;

« Ritenuto che si verrebbe in tal modo a falsare lo spirito e la lettera della legge, e a togliere alle elezioni il vero loro significato;

« Protestano quindi contro l'ingiusta esclusione dal

voto di tutti gli elettori che erano iscritti nelle liste elettorali, e per cui viene a colpire di radicale nullità le elezioni stesse, e domandano di questa loro protesta ne venga fatta inserzione nel processo verbale, per tutti quegli effetti che di diritto. »

Dopo questa protesta ne è venuta un'altra, quella cioè presentata dall'onorevole nostro collega :

« I sottoscritti elettori del comune di Marassi, frazione del primo collegio elettorale di Genova, espongono :

« Che essendo stati a ritirare dal loro sindaco il loro certificato d'iscrizione sulle liste elettorali, onde prendere parte alla votazione del deputato che doveva aver luogo il giorno 7 gennaio corrente, loro sarebbe stato rifiutato.

« Che avendo ricorso al prefetto della provincia per aver ragione dell'ingiusto rifiuto, questi previo il parere del Consiglio di prefettura avrebbe respinto il loro ricorso, e mandato a star ferma la disposizione che li escludeva dal voto.

« Di questa violazione della legge elettorale, di questo attentato ai loro diritti, ne fanno denuncia alla Camera dei deputati, all'effetto ne invalidi la elezione avvenuta.

« Essi erano stati iscritti regolarmente elettori, la maggior parte a seguito del regio decreto 9 agosto 1865, alcuni in occasione di precedenti annuali revisioni delle liste; in tale qualità avevano preso parte all'elezione nei giorni 22 e 29 dello scorso ottobre.

« Senza che alcun'altra revisione di liste sia avvenuta, senza che esista alcun decreto nè del potere giudiziario, e neanche dell'autorità amministrativa, che li mandò a cancellarsi dalle liste..... »

Non poteva esistere decreto del potere giudiziario, come vedrà in appresso la Camera dalla dichiarazione del prefetto, poichè il prefetto ha ritenuto la decisione presa dalla Camera. Prosegua:

« Senza che nemmeno la materiale cancellazione sia avvenuta, perchè le liste in cui venne fatta l'elezione dei giorni 7 e 14 del corrente mese, portavano ancora i loro nomi, furono coll'arbitrario fatto dal sindaco, sanzionato dal prefetto che rifiutava loro il certificato d'iscrizione, esclusi dal concorrere alla votazione.

« Questa enormità non può essere da nessuna legale considerazione giustificata, come infatti nessuno dei motivi addotti dal Consiglio di prefettura, può trovar base in alcuna disposizione di legge.

« Le liste di Marassi furono regolarmente rivedute dalla rispettiva Giunta municipale in seguito del ricordato 9 agosto 1865, aggiungendovi coloro che avevano conseguito il diritto elettorale per la tassa sui redditi della ricchezza mobile. Vennero regolarmente pubblicate e rimesse al prefetto.

« Nessun reclamo venne sporto, e nessuna aggiunta o cancellazione venne fatta dal prefetto, che le decretava definitive in senso dell'articolo 52 della legge

elettorale. Di questo decreto non venne fatta pubblicazione, è vero, ma l'omissione (Vede la Camera che dicono che non venne fatta pubblicazione) di questa formalità non poteva rendere nulle le liste, non inducendolo, nè la parola, nè lo spirito della legge.

« Non la parola, perchè non vi è alcun articolo nella legge elettorale che stabilisca queste nullità. Non lo spirito perchè la pubblicazione del prefetto può indurre la decorrenza di un termine qualunque per i reclami di coloro che intendessero dalla decisione del prefetto ricorrere al potere giudiziario; ma quando, come nel caso concreto, alle liste non vennero fatte variazioni dal prefetto, quando perciò non vi poteva essere alcun diritto leso, e quindi nessuno che potesse reclamare, la pubblicazione del prefetto diventa una mera formalità senza conseguenza di sorta e che avrebbe anche potuto eseguirsi dal prefetto nel tempo che decorse dall'annullamento dell'elezione, alla nuova convocazione del collegio.

« La Camera quando annullò le prime elezioni giudicò nelle liste elettorali del comune di Genova che non erano state pubblicate da quel comune, alle quali poi erano state fatte delle variazioni dal prefetto, senza nemmeno pubblicarle. Non giudicò nella lista del comune di Marassi che era stata regolarmente pubblicata dalla Giunta nella quale non era stata fatta variazione di sorta.

« Nemmeno quindi il giudicato della Camera può giustificare l'arbitraria disposizione del prefetto di Genova.

« Protestano pertanto contro la validità dell'avvenuta elezione, e domandano venga la stessa annullata.

« Presentano in appoggio il ricorso e protesta al prefetto di Genova, nonchè il relativo decreto prefettoriale. »

Di questo ricorso, e di questo decreto prefettoriale darò ora lettura:

« *Ill^{mo} signor Prefetto della provincia di Genova.*

« Espongono i sottoscritti elettori del comune di Marassi, ivi domiciliati ed abitanti :

« Che essendo stati a ritirare dal sindaco il rispettivo certificato comprovante l'iscrizione loro sulle liste elettorali, onde essere abilitati a prendere parte domenica ventura sette del corrente alla elezione politica del loro collegio gli si avrebbe risposto, che per disposizione della prefettura si trovavano cancellati dalle liste elettorali, e che non erano perciò ammessi a dare il loro voto nello scrutinio di domenica ventura.

« Contro questa determinazione intendono in tempo debito di reclamare alla S. V. Illustrissima per i principali seguenti motivi :

« 1° La loro iscrizione venne fatta regolarmente all'epoca dell'ultima revisione delle liste quando ven-

nero aggiunti tutti i nuovi aventi diritto per ragione dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile, nè alcuno reclamo venne mai elevato contro questa loro iscrizione ;

« 2° Le liste vennero regolarmente pubblicate dal comune di Marassi a termini degli articoli 39 e seguenti della legge elettorale 17 dicembre 1860 e regolarmente chiuse e rimesse all'ufficio della prefettura ;

« 3° Dall'ufficio di prefettura non vennero fatte variazioni di sorta sull'operato della Giunta comunale, e quindi decretate definitive come da relativo decreto che si trova in calce alle liste medesime ;

« 4° Se questo decreto non venne dal signor prefetto pubblicato, come prescrive l'articolo 52 di detta legge, questa ommissione non può portare nullità di sorta non essendo scritto in nessun articolo della legge stessa, e tanto meno poi questa ommissione dipendente dal fatto della prefettura, potrebbe pregiudicare ai diritti legittimamente acquistati dagli elettori iscritti ;

« 5° La Camera quando annullò le elezioni dei tre collegi di Genova non fu mossa dalle irregolarità riscontrate nelle liste dei comuni fuori Genova, ma bensì da quelle delle liste del comune di Genova, e perchè vi si erano aggiunti degli elettori che non ne avevano il diritto, e ommessi quelli che avrebbero dovuto iscriversi, *cosa non avvenuta nel comune di Marassi ;*

« 6° La pubblicazione prescritta dall'articolo 52 avrebbe potuto farsi nel tempo decorso dall'annullamento alle nuove elezioni, non portando essa obbligo di altre formalità nè sospensione nella decretazione definitiva delle liste, dopo la stessa non essendo ammessi altri reclami che per la via giudiziaria, e quindi senz'altro intervento dell'autorità amministrativa ;

« 7° La cancellazione pertanto fatta dei nuovi elettori senza motivo, e di autorità dell'ufficio di prefettura, è un attentato ai loro diritti, è una violazione della legge elettorale.

« Egli è pertanto che si rivolgono alla S. V. Illustrissima, protestando formalmente contro questa misura che gli priva dell'esercizio del loro diritto elettorale, e invocando venga la stessa abrogata in tempo mandando a star ferme le prime iscrizioni e concedendo ai sottoscritti il loro certificato onde poter prendere parte alle elezioni di domenica ventura sette corrente gennaio.

« E per tutti gli effetti che di diritto i sottoscritti instano a che la presente venga notificata all'illustrissimo signor prefetto della provincia di Genova. »

A questa protesta il prefetto risponde colla seguente deliberazione presa in Consiglio di prefettura :

« Visto il ricorso che precede ;

« Vista la legge elettorale 17 dicembre 1860 ;

« Visto il regio decreto 9 agosto 1865 ;

« Visto il numero 30 del rendiconto ufficiale delle discussioni avvenute nella Camera dei deputati nella sua seduta del 5 scorso dicembre ;

« Ritenuto che mentre il precitato regio decreto ordinava la revisione straordinaria delle liste elettorali politiche prescriveva ad un tempo che fossero *nel resto osservate le norme stabilite dalla legge elettorale ;*

« Ritenuto che se prima dell'annullamento delle elezioni di Genova poteva dubitarsi che la revisione suddetta potesse essere valida e regolare ancorchè si fosse ommessa qualche formalità prescritta dalla citata legge nelle revisioni ordinarie ; tale dubbio non n'è più permesso dopo la discussione avvenuta in proposito nella Camera dei deputati in cui venne stabilito come principio inconcusso che la *revisione suppletiva dovesse eseguirsi colle norme prescritte nel capo 2, titolo II della legge elettorale 17 dicembre 1860.*

« Che quindi *tutte le liste elettorali dei tre collegi di Genova* in cui fossero state ommesse alcune delle formalità essenziali stabilite in tale capitolo di legge dovessero considerarsi irregolari e nulle per quanto riguardava la revisione suppletiva ordinata dal precitato regio decreto 9 agosto 1865 ;

« Ritenuto che dietro nuova ispezione fatta da quest'ufficio delle liste elettorali che servirono per le elezioni dei tre collegi di Genova, furono riconosciute affette da irregolarità e mancanza di tutte o parte delle formalità prescritte dal detto capitolo di legge, quelle di Genova, Marassi, San Francesco d'Albaro e Sampierdarena ;

« Che per effetto di tale irregolarità l'ultima revisione delle liste predette deve considerarsi come nulla e non avvenuta, e quindi qualunque elezione di deputati deve farsi colle liste antecedenti regolarmente decretate sì e come è prescritto dall'articolo 53 della legge elettorale ;

« Ritenuto che i ricorrenti stessi ammettono che nell'ultima revisione della lista di Marassi venne ommessa qualche formalità, fra le quali quella della pubblicazione prescritta dall'articolo 52 della legge ;

« Ritenuto infine che a tale ommissione non avrebbe potuto supplirsi nel modo da essi designato ostandosi il disposto del 2° alinea del precitato articolo 53, dovendosi limitare alla già avvenuta elezione generale la facoltà fatta dal regio decreto 9 agosto di rivedere straordinariamente le liste, epperò di eseguire le formalità necessarie alla legalità della concessa revisione ;

« Per tali motivi, sentito il Consiglio di prefettura, dichiara non potersi far luogo alla domanda inoltrata nell'avanti esteso ricorso, e niun caso fatto della protesta ivi contenuta, manda al signor sindaco di Marassi di far tosto conoscere ai ricorrenti il tenore del presente per loro intelligenza e norma. »

« Per tali motivi, sentito il Consiglio di prefettura, dichiara non potersi far luogo, ecc. »

Io credo, o signori, che le considerazioni del prefetto sono perfettamente conformi allo spirito della legge ed a quello che la Camera ha deciso.

La minoranza dell'ufficio VII, nonostante ciò, insisteva sull'invalidità di quest'elezione, perchè la stessa mancanza di pubblicazioni dei decreti prefettoriali si sarebbe verificata anche nelle liste precedenti, quelle tali liste dichiarate definitive nella Sessione di primavera.

Ma l'ufficio non volle ritenere siffatta massima, poichè essa andava a quest'effetto, cioè che le elezioni di Genova non avrebbero più potuto aver luogo, e si avrebbe dovuto aspettare l'epoca della revisione annuale per potersi fare non solo queste, ma anche le altre.

L'ufficio VII osservò inoltre che effettivamente la pubblicazione esisteva, e che se non era così esplicita, come si avrebbe potuto richiedere a rigor di legge, c'è una gran differenza tra la pubblicazione fatta per quelle liste elettorali che furono escluse, e quella fatta per le altre che il prefetto ammise.

In conseguenza di tutto ciò, e poichè la Camera, giova rammentarlo, ha già validate le due altre elezioni dello stesso collegio di Genova, che si trovavano in identiche circostanze, almeno in generale, a nome del VII ufficio ho l'onore di proporvi la convalidazione dell'elezione del 1° collegio di Genova nella persona del marchese Ricci Vincenzo.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Carbonelli.

CARBONELLI. Signori, la Camera ricorderà che nella verifica dei poteri delle elezioni di Genova, si trovarono delle irregolarità e delle violazioni alla legge per cui furono annullate.

Ora bisogna bene stabilire in che consistevano queste irregolarità e queste violazioni.

Per regio decreto emanato il 9 agosto 1865, contrassegnato Lanza ministro dell'interno, si erano allistati i contribuenti della ricchezza mobile. Avvenne che in questo stesso tempo il ministro della guerra emanò una circolare, colla quale si permetteva anche di allistare nelle liste elettorali quegli ufficiali che si trovavano in quel momento di guarnigione in certi dati luoghi.

Avvenne che in Genova si trovava di passaggio una divisione che per lo scioglimento del campo di Somma dovea portarsi in Sicilia. In quel tempo a causa del cholera scoppiato nel continente, la Sicilia non voleva ricevere alcuno che dal continente si portasse nell'isola, conseguentemente la divisione dovette rimanere in Genova. Il prefetto interpretando alla lettera, la circolare del ministro della guerra credette di poter iscrivere nelle liste elettorali di Genova, anche gli ufficiali di quella divisione che si trovavano in quel momento

di passaggio in Genova, e ciò fece violando la legge che vuole la dichiarazione del domicilio politico sei mesi prima dell'iscrizione. Ne veniva per conseguenza che in poco tempo gli ufficiali che si trovavano di passaggio nella città di Genova acquistavano il diritto di elettori contro il disposto della legge.

Di più vi era un'altra circolare del ministro dell'interno, colla quale interpretando nel suo vero senso la circolare del ministro della guerra, veniva totalmente ad infirmarla.

Questo si fu uno dei motivi per cui furono annullate le elezioni del collegio di Genova.

Ma oltre a questa infrazione della legge ve ne furono delle altre; il prefetto d'ufficio aggiunse alle liste elettorali alcuni individui, e non fece le pubblicazioni volute dalla legge per le nuove aggiunte, le quali però riguardavano solamente il comune di Genova, non già i comuni suburbani, per cui la Camera ritenendo queste violazioni di legge e l'iscrizione irregolare degli ufficiali, annullò le elezioni di Genova.

Ora l'onorevole relatore non tenne a calcolo queste circostanze, e pone solo mente alla noncuranza di pubblicazione del decreto definitivo di approvazione delle liste.

La Camera deve sapere che dal 1848 in poi, dacchè cominciarono le elezioni politiche in Italia, il comune di Genova mai pubblicò all'albo pretorio questo decreto del prefetto; solamente con una intimazione del sindaco si avvisavano i cittadini di andare a vedere le liste definitivamente decretate deposte in una sala del comune, e con ciò si credeva adempiere al disposto della legge. Questo avveniva non solamente per il comune di Genova, ma anche per i suburbani.

Annullata la elezione, cosa è avvenuto? Il prefetto ha creduto che la nullità derivasse non dall'allistamento fatto d'ufficio senza farne le dovute pubblicazioni, non dagli ufficiali iscritti contro il testo e lo spirito della legge, ma per la mancata pubblicazione del suo decreto, di cui era in dovere di curare l'esecuzione a mente dell'articolo 52 della legge elettorale; e con questo falso criterio ha creduto di far cosa giusta e prudente cancellare dalle liste parte dei nuovi iscritti che pur ne avevano il diritto in forza della legge. Ma supposto anche che il prefetto avesse avuto il diritto di annullare le nuove liste, doveva annullarle tutte, e non poteva dichiararne tre irregolari, altre tre regolari, perchè tutti i comuni suburbani avevano fatto le pubblicazioni secondo si era praticato fin dal 1848. Cioè il sindaco invitava con un manifesto i cittadini a prendere visione delle liste depositate in una sala del comune, e nulla più, ed il comune di Genova in ispecie mandava detto avviso pubblicare tanto all'Albo Pretorio, quanto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ritenuto questo modo sanzionato dall'uso, se si dovevano annullare i nuovi iscritti per mancanza della pubblicazione del decreto prefettoriale, ne viene per

conseguenza, che nè i nuovi iscritti, nè quelli antichi erano secondo vuole la legge.

E quindi se si ritennero per tanto tempo regolari le liste ad onta che mancasse la pubblicazione del decreto di definitiva approvazione, anche le liste suppletorie dovevano ritenersi per regolari, perchè così furono fatte le prime, così furono fatte le seconde, e non si può ammettere, che per gli uni sia infirmato il diritto, e per gli altri sia esistente; poichè vi sarebbe manifesta contraddizione, e quindi o dovevano essere tutte valide, o tutte essere annullate; per me il prefetto è andato al di là dei suoi poteri, nel togliere cento trent'otto elettori dalle liste elettorali, i quali se avessero potuto votare come era nel loro diritto, forse non il signor Ricci sarebbe riuscito deputato, ma il signor Podestà o Mazzini.

Queste sono le ragioni, per cui io opino che si deve annullare la elezione del primo collegio di Genova, essendo cose di fatto che tutte le liste, sia quelle fatte in revisione ordinaria, sia quelle fatte in revisione straordinaria furono regolarmente fatte e pubblicate secondo l'uso prevalente in quel collegio, e devono perciò avere il medesimo valore.

PRESIDENTE. La parola è al signor Pissavini.

PISSAVINI. Se mai alcuno credesse di sostenere le conclusioni dell'ufficio, io mi riservo di parlar contro, cioè di propugnare la nullità.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole relatore.

VENTURELLI, relatore. Io non ho che brevi parole a dire per rettificare le osservazioni dell'onorevole Carbonelli.

Egli vorrebbe far credere alla Camera che noi abbiamo annullata la elezione di Genova per le irregolarità avvenute nella iscrizione dei militari.

Mi perdoni l'onorevole Carbonelli, se egli vuol prendere i resoconti della Camera, si convincerà che questa considerazione non è nemmeno stata messa avanti dall'onorevole relatore, in nessuna delle tre relazioni. Solamente vi fu qualcuno che fece quell'osservazione. E la ragione, per cui il relatore non si appoggiava su quella irregolarità, onde sostenere le sue conclusioni, si era perchè la medesima non avrebbe potuto portare all'annullamento della elezione.

Ad un elettore, anche iscritto irregolarmente, quando è iscritto e le liste sono passate in cosa giudicata, non ci si può più fare opposizione, perchè gli altri cittadini avevano il diritto di rivolgersi ai tribunali competenti per ottenere la radiazione di colui che fosse indebitamente iscritto. Ma appunto perchè il prefetto non aveva fatto la pubblicazione che richiede la legge, i cittadini non avevano potuto esercitare il loro diritto.

Vede dunque l'onorevole preopinante che nel decidere l'annullamento la Camera partì dalla mancanza di quella formalità sostanziale che è la pubblicazione, poichè solamente quando la pubblicazione ha luogo si

può sapere, si può esaminare chi vi sta iscritto, e se vi ha taluno che iscritto vi sia indebitamente.

Osservò anche l'onorevole preopinante che non si potevano dichiarare valide alcune liste e nulle le altre. Ma, signori, il prefetto in questa deliberazione ha detto perfettamente da che si è lasciato guidare; egli uniformandosi religiosamente ai decreti della Camera, come parve alla maggioranza dell'ufficio fosse il suo dovere, a senso dell'articolo 52 della legge elettorale annullò alcune liste, ed altre ritenne per valide.

Così, ad esempio, la lista di Marassi fu da lui annullata, perchè non aveva avuto luogo la pubblicazione; ritenne invece per valida quella del comune di San Fruttuoso, perchè la pubblicazione era stata effettuata.

Riassumendo ora quanto ho dapprima osservato, dirò che il prefetto delle liste rettifiche, delle liste suppletorie annullò le parti che mancavano della pubblicazione strettamente richiesta dall'articolo 52 della legge elettorale, e non volle annullare le liste elettorali dei comuni, in cui questa pubblicazione si era fatta.

PISSAVINI. Non sorgo ad oppugnare le conclusioni dell'onorevole relatore pel motivo che nel 1° collegio di Genova trovasi coinvolto il nome d'un uomo che rese in tempi meno prosperi tanti e così segnalati servigi all'Italia, e che l'Italia in questa gloriosa epoca di libertà condanna a vivere e forse anche a morire nell'esiglio. (Bene ! *asinistra*) Sorgo, signori, a sostenere la nullità di quest'elezione, perchè, a mio avviso, la maestà della legge venne manomessa, venne violata dalla volontà del prefetto di Genova.

Checchè ne dica in contrario l'onorevole Venturelli, la Camera può stabilire in linea di fatto che uno dei principali, anzi dei più essenziali motivi, per cui venne la Camera nella deliberazione d'annullare le tre elezioni di Genova, sta nel motivo, a cui alludeva nel suo discorso l'onorevole Carbonelli che, cioè, alcuni giorni prima delle elezioni generali si fece lecito il signor prefetto d'inscrivere una gran quantità d'ufficiali giunti da pochi giorni a Genova. Sì, o signori, sostengo essere questo il motivo principale che indusse la Camera ad annullare quelle elezioni, poichè essendosi ventilata questa questione nel IV ufficio, al quale aveva l'onore d'appartenere, l'attenzione dell'ufficio si rivolse specialmente su questo punto, e senza tampoco preoccuparsi delle altre questioni portate innanzi contro la validità delle elezioni di Genova, veniva nell'intendimento di proporle alla Camera l'annullamento, annullamento che, come voi ben sapete, venne a grande maggioranza deliberato.

Premessa questa considerazione, vediamo quale fu, dopo la deliberazione della Camera, la condotta del signor prefetto di Genova.

Nel primo collegio, siccome l'onorevole relatore ci disse, oltre Genova sonvi compresi i comuni di San Martino d'Albaro, Marassi, Foggia, San Fruttuoso e San

Francesco d'Albano. Pare quindi naturale che per tutti questi comuni dovevasi adottare una stessa misura, quando il signor prefetto di Genova in urto non solo al voto esplicito della Camera, ma eziandio in urto ad un diritto acquisito avesse creduto opportuno che tutti gli elettori i quali erano stati iscritti in forza del decreto dell'onorevole Lanza, 9 agosto 1865, non dovessero concorrere a quest'elezione, come già avevano preso parte alle elezioni generali. Invece, o signori, quale fu la condotta del prefetto di Genova? Egli interpretando a modo suo il voto della Camera ritenne che per tre di questi comuni non si dovessero fare modificazioni di sorta alcuna, e per altri tre mandò a cancellare 138 elettori, i quali in virtù del decreto dell'onorevole Lanza erano stati più che regolarmente iscritti, e che col loro voto avrebbero potuto spostare quella maggioranza per la quale l'onorevole Ricci è stato proclamato a deputato del primo collegio di Genova.

Io ritengo quindi, o signori, che il decreto dell'onorevole Lanza doveva essere pienamente eseguito a Genova come lo fu in tutte le altre parti d'Italia: non vi è ragione, per cui nelle comunità componenti il primo collegio di Genova tanti e tanti elettori, i quali in forza di quel decreto avevano non solo acquistato il diritto d'essere iscritti nelle liste elettorali, ma di già preso parte alle generali elezioni, venissero cancellati dalle liste con un semplice decreto prefettizio, nè regolarmente pubblicato, nè comunicato, come prescrive la legge elettorale, alla parte interessata.

Ed infatti questi elettori illegalmente radiati, inconsci affatto dell'operato del prefetto, si presentarono al rispettivo comune per ritirare i loro certificati di iscrizione, e con loro rammarico non disgiunto dalla più viva sorpresa veggono reietta la loro istanza pella semplicissima e futile ragione che il prefetto aveva ordinata la loro radiazione dalle liste; quale fosse il vero motivo per cui avesse emanata tale prescrizione io non voglio ricercarlo, perchè non è mio costume di entrare nella via dei sospetti. Se mai però avesse creduto, agendo in tal modo, di bene interpretare il voto della Camera, mi sia lecito l'asserire che fu una falsa interpretazione.

Io non so quanto peso potranno avere nella Camera queste mie osservazioni; posso però accertare la Camera che, quando quest'elezione fosse realmente convalidata, per il primo collegio di Genova il decreto dell'onorevole Lanza del 9 agosto 1865 è come non fosse avvenuto. Ora, o signori, lascerete voi in arbitrio d'un prefetto di disconoscere tanto apertamente un decreto che porta la firma reale? Io non posso supporlo, e mi sia lecito sperare, senza entrare in altre considerazioni, che la Camera, gelosa custode della legge, non vorrà approvare un'elezione alla quale per sola volontà di un prefetto non concorsero cento trentotto elettori benchè riunissero tutti i requisiti voluti dalla legge. La libertà, o signori, è fondata sulla legge:

non permettiamo adunque che primi a violarla siano coloro che deggiono curarne la piena osservanza.

DEPRETIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor ministro per l'interno.

CHIAVES, *ministro per l'interno*. L'onorevole preopinante parlò del decreto 9 agosto 1865, come di un provvedimento ch'egli vorrebbe veder andare in esecuzione, anche quando non fosse consentaneo alla legge elettorale generale.

Il decreto 9 agosto 1865 non poteva discostarsi dalle norme che sono prescritte dalla legge elettorale. Ecco perchè si potè applicare questo decreto alle precedenti elezioni, e non poteva avere più effetto per le successive.

Annulate dalla Camera le elezioni di Genova, il prefetto vide che quest'annullamento era motivato da che parte delle liste non fosse stata debitamente pubblicata; in alcune di queste liste fossero stati introdotti nomi di elettori, i quali non avevano fatto, in quel termine che è stabilito dalla legge, la dichiarazione del domicilio politico, prevista dall'articolo 16 della legge elettorale, il quale attribuisce effetto alla dichiarazione di domicilio solo allora quando sia trascorso uno spazio di sei mesi dalla dichiarazione di domicilio alla revisione, locchè non poteva succedere per quegli elettori a cui accennava l'onorevole preopinante.

Quando il prefetto vide questo stato di cose, immediatamente dovette farsi questo ragionamento: qui bisognerebbe fare una revisione di liste elettorali. Perchè quando pure dir si voglia che le decisioni della Camera non sono decisioni in materia amministrativa, le quali possano constatare la regolarità delle liste elettorali per le elezioni avvenire, certo si è che debbono mettere in avvertenza le autorità amministrative competenti.

Il prefetto esaminò e vide come realmente vi fosse un numero di elettori che bisognava radiare, perchè mancava loro questo estremo voluto dalla legge elettorale.

Percorrendo la legge incontro l'articolo 53, il quale stabilisce che quando dopo una elezione occorre di fare variazioni nelle liste elettorali, queste possono farsi solo in occasione della revisione nell'anno successivo; e il decreto del 9 agosto 1865 non escludeva punto nè poco l'applicazione di questo articolo: dunque il prefetto si trovava in cospetto di un disposto di legge che assolutamente gli vietava di venir prima delle nuove elezioni ad una revisione, perchè questa nuova revisione non poteva aver luogo che nell'anno successivo: doveva quindi concludere che bisognava fare le elezioni sopra le liste antiche.

E ancorchè si fosse trattato solo di difetto di pubblicazione, non avrebbe potuto sopperirvi il prefetto perchè vi è un articolo della legge elettorale che stabilisce che nel mese, dacchè il collegio è vacante, deve essere riconvocato, e se voi sommate tutti quei termini

i quali debbono decorrere perchè le pubblicazioni siano regolarmente fatte, voi avrete uno spazio quasi di due mesi, ed è impossibile quindi che in un mese tutti questi termini siano decorsi. Adunque e pel difetto di pubblicazione, e pel fatto della iscrizione nulla degli elettori che non avevano soddisfatto al disposto dell'articolo 16, era impossibile far le elezioni sopra le liste su cui avevano avuto luogo le elezioni precedenti.

E qui è dove l'onorevole preopinante scambia un po' i termini; e questo far le elezioni sulle liste antiche, egli lo qualifica, radiare dalle liste elettorali novellamente iscritti. Certamente è un modo ingegnoso di porre la questione codesto, ma la cosa è molto più semplice: vi erano delle liste vecchie e delle liste recenti: le liste recenti non valevano, e non potevano essere corrette, per forza bisognava ricorrere alle liste vecchie, ed è ciò che fece il prefetto.

Ma, diceva l'onorevole preopinante, vi furono però dei luoghi nei quali le elezioni vennero fatte sulle liste sulle quali si erano fatte le elezioni precedenti. Ed è vero: e ciò perchè? Perchè riguardo a quei comuni nelle liste non si trovavano nomi d'elettori scrittivi contro il disposto dell'articolo 16 della legge elettorale.

Mi pare quindi che la Camera non convalidando questa elezione verrebbe non solo a contraddire alla sua decisione precedente ed a quanto ha fatto giorni sono quando approvò le altre elezioni di Genova, ma evidentemente verrebbe contro il disposto legislativo, e segnatamente contro gli articoli 16 e 53 della legge elettorale. Non dubito quindi che la Camera vorrà accogliere le conclusioni dell'ufficio.

PRESIDENTE. Il deputato Depretis ha la parola.

DEPRETIS. Io intendo parlare nello stesso senso del ministro; se qualcheduno parla in senso diverso, prenderò la parola dopo di lui.

PISSAVINI. Io sono dolente di dover rettificare un apprezzamento della legge elettorale fatto dall'onorevole signor ministro dell'interno. Quando il ministro si fosse limitato a sostenere che la legge elettorale esige che la domanda di iscrizione sulle liste elettorali deve essere fatta sei mesi prima della revisione delle liste da coloro che non hanno il loro domicilio legale nel comune ove intendono esercitare il diritto elettorale, io sarei della sua opinione; ma quando ciò vuoi richiedere per coloro che solo in virtù del decreto Lanza acquistarono un tale diritto, mi permetta l'onorevole ministro di osservargli, che non posso essere del suo avviso. Quando si tratta di persone che da più anni hanno il loro domicilio legale in un comune, io non credo necessaria una preventiva istanza di sei mesi, perchè sia regolare la loro iscrizione.

Se la Camera volesse andare nell'avviso del ministro io non esiterei un istante a dichiarare che il decreto dell'onorevole Lanza sarebbe stato di nessun effetto. Ora quali furono i frutti che ha portato quel decreto?

Non credo opportuno d'intrattenere in ciò la Camera,

essendo a sua cognizione che migliaia di cittadini vennero ad acquistare il diritto elettorale politico, fatta solo eccezione in alcuni comuni componenti il primo collegio di Genova, ove quel decreto rimase lettera morta per 138 individui per beneplacito d'un prefetto. Ritengo quindi che l'opinione emessa dall'onorevole ministro dell'interno, se troverebbe il suo appoggio pel fatto dell'iscrizione dei molti ufficiali del prode nostro esercito, fatta in modo illegale sulle liste della città di Genova, non potrebbe in modo alcuno applicarsi a coloro che da anni tengono il legale loro domicilio in un comune, e che acquistano il diritto elettorale in forza di legge; tale almeno è il mio avviso, il quale, spero, sarà pur quello della Camera.

DEPRETIS. Per rischiarare la questione è d'uopo fissare una base, un punto di partenza, e vedere per quali motivi la Camera procedette all'annullamento delle elezioni di Genova dell'ottobre passato.

Dagli atti del Parlamento, e chi non ha assistito alla discussione degli uffici non può ricorrere ad altra fonte, risulta che le elezioni di Genova furono annullate per la mancanza delle pubblicazioni delle liste elettorali volute dalla legge.

Adesso se ne aggiunge un altro motivo; ammetterò che anche questo sia stato uno di quelli che hanno determinato, in specie l'ufficio, a votare l'annullamento ed è l'iscrizione sulle liste di Genova di elettori i quali non avevano le qualità richieste dalla legge.

Bisogna cominciare dal mettere fuori di contestazione questa seconda causa di nullità delle prime elezioni di Genova.

A questo intento io mi appoggio su quanto ha detto lo stesso onorevole Carbonelli, il quale ha dichiarato che gli elettori che furono iscritti indebitamente sulle liste elettorali del terzo collegio di Genova eransi registrati sulle liste del comune di Genova. Ora di questi elettori irregolarmente iscritti nella revisione straordinaria ch'ebbe luogo nello scorso autunno in questa seconda elezione, nessuno ha votato. Le liste del comune di Genova sulle quali si procedette a quest'ultima elezione, sono quelle rivedute e decretate nella primavera del 1865, non nell'autunno dello stesso anno. Questa causa di nullità più adunque non sussiste.

Veniamo, all'altro motivo per cui si procedette all'annullamento, motivo che è il solo apparente dagli atti della Camera, ed è il difetto di regolari pubblicazioni delle liste.

Qui bisogna che io rettifichi un apprezzamento che si fa intorno all'operato del prefetto al quale si fece una colpa di non aver pubblicato regolarmente le liste.

Ma io prego la Camera di notare che il prefetto non ha incarico dalla legge di fare la pubblicazione delle liste elettorali nè dei decreti con cui definitivamente le approva. Queste sono incumbenze che la legge attribuisce ai comuni e il prefetto, bene inteso, può sorve-

gliare l'esecuzione de' suoi provvedimenti ma non è direttamente esso stesso responsabile.

Ora ricordiamoci bene che la Camera ha annullate le elezioni di Genova perchè mancavano le formalità delle pubblicazioni prescritte dalla legge, ed in special modo mancava quella che deve essere fatta in ciascun comune del collegio, del decreto con cui le liste sono dal prefetto definitivamente approvate.

Come doveva regolarsi il prefetto in seguito a questo voto della Camera?

A me pare che doveva regolarsi in modo molto semplice: vedere fino a qual segno nelle operazioni elettorali compiutesi ultimamente erano state osservate le formalità di pubblicazione che la legge prescrive: quando queste formalità non fossero state osservate, in ossequio al voto della Camera, egli doveva riformare le liste e provvedere perchè le nuove elezioni si facessero colle liste precedentemente valide; ma dove i comuni avessero per avventura obbedito esattamente al disposto della legge, io non so perchè il prefetto doveva fare questo strano pareggio fra i comuni negligenzi, che non avevano obbedito alla legge, e quelli che vi si erano uniformati.

Vediamo come andò la cosa.

Il primo collegio di Genova si compone di vari comuni e di una frazione del comune di Genova. Sono iscritti in quel collegio una parte degli elettori che appartengono alla città e al comune di Genova, e tutti gli elettori dei comuni di San Martino di Albaro, di Foce, di San Francesco d'Albaro, di San Fruttuoso e di Marassi.

Nel comune di Genova e per gli elettori che figurano nelle liste del primo collegio a giudizio della Camera non si erano fatte le pubblicazioni prescritte dalla legge, e perciò la prima elezione fu annullata. Quindi il prefetto ha dichiarato che non potevano servire quelle ultime liste recentemente rivedute, in cui si erano fatte delle aggiunte, e che non erano state debitamente pubblicate, ed ha detto che dovevano invece servire le liste precedenti.

Che cosa avvenne nel comune di Marassi? In questo comune risulta dal decreto prefettoriale che parimente non si erano fatte le pubblicazioni, prescritte ed il prefetto ha voluto che l'elezione seguisse sulle liste precedentemente in vigore.

Nel comune di San Francesco d'Albaro era avvenuta la stessa irregolarità, cioè non si erano pubblicate le liste ultimamente rivedute. Però il comune aveva creduto di supplire in certo modo a questo difetto, e saputa la decisione presa dalla Camera nella tornata del 5 dicembre, intorno a quest'elezione il 10 dicembre ha pubblicato le liste elettorali che aveva precedentemente nell'ottobre rivedute, ed ha creduto con questa pubblicazione fatta in seguito al voto della Camera di sanare la irregolarità della mancata pubblicazione in cui era incorso.

Il caso qui può essere dubbio. Si può mettere in questione...

ERCOLE. Domando la parola.

DEPRETIS. ...se con queste nuove pubblicazioni il comune di San Francesco di Albaro avesse sanata la mancata pubblicazione precedente.

Ma la questione non ha importanza, perchè le aggiunte fatte nella revisione straordinaria della lista del comune di San Francesco d'Albaro, che ebbe luogo nell'autunno, non consta che di tre elettori; forse uno dei tre aggiunti nell'ultima revisione che poi non fu ammesso a votare è uno dei reclamanti; ma i tre voti dati a qualunque dei candidati che erano in presenza, non venivano punto a spostare la maggioranza, o ad influire sull'esito della votazione.

Veniamo agli altri tre comuni.

Quanto al comune di San Fruttuoso le liste son rivedute esattamente.

E qui anche mi si permetta una rettifica, perchè è stato detto che non solo il comune di Genova, ma l'intera provincia da lungo tempo faceva la pubblicazione delle liste in un modo che non può ravvisarsi interamente regolare, cioè, invece di affiggere all'albo pretorio del comune, o, per dirlo colla formola burocratica, invece di pubblicare le liste nei modi e luoghi soliti, deponeva le liste nella sala del comune, e pubblicava un manifesto con cui notificava ai cittadini il deposito delle liste stesse nella sala del comune e li invitava a prenderne cognizione.

Questa specie di pubblicazioni può forse ritenersi non perfettamente regolare o meno plausibile, ma certo è che può discutersi se non sia equipollente alla materiale affissione delle liste all'albo pretorio, poichè infine la legge vuole che i cittadini abbiano notizia delle liste elettorali e possano prenderne visione, e quando trattasi di liste come quelle di Genova che formano un grosso volume, la pubblicazione nei modi consueti è certamente incomoda; in ogni caso parmi che questa questione della forma delle pubblicazioni non sia molto importante, ma quanto al comune di San Fruttuoso, per esempio, si trovano sulle liste tutte le deliberazioni di revisione e tutti i decreti, e vi sono volta per volta registrate tutte le relazioni delle pubblicazioni fatte in conformità della legge. E infatti troviamo tutte le deliberazioni municipali, e tutti i decreti prefettoriali, compreso l'ultimo decreto emanato, se ben ricordo, nel settembre 1865, e dopo quest'ultimo decreto prefettizio vi è la solita attestazione di seguite pubblicazioni in modo regolarissimo.

Ciò posto io non saprei davvero con che ragione si sarebbe voluto, con una parificazione esagerata, che le liste del comune di San Fruttuoso che avea compiuto tutte le operazioni nel modo il più regolare, liste sulle quali si acquistano i diritti politici, fossero giudicate come quelle compilate in altri comuni in modo inesatto ed illegale.

Vi è poi il comune di Foce. Pel comune di Foce che anche fu rammentato, io non so come potrebbe sorgere una discussione, perchè non vi è variazione alcuna nel numero degli elettori, sia delle vecchie che delle nuove liste. Tanti erano nella primavera del 1865 prima del decreto del ministro Lanza, quanti rimasero dopo l'ultima revisione straordinaria; quindi a questo comune credo si possa dir niente.

Avvi poi il comune di San Martino d'Albaro. Anche sulle liste di questo comune vi sono le relazioni di pubblicazione, ma debbo dichiarare che avendole esaminate minutamente vi ho trovato molte cose non pienamente regolari. Per esempio, vi sono delle attestazioni di pubblicazione, però degli anni trascorsi, colla data di un anno dopo, e delle ripetizioni che forse potrebbero dar luogo a sospetti.

Ma, signori, i sospetti bisogna andare adagio a metterli in linea di conto, per desumerne la nullità d'una elezione. Per ciò occorrono delle prove; in caso che si sospetti la frode bisogna procedere ad un'inchiesta, ma non deliberare l'annullamento.

Intanto questi tre comuni per quanto apparisce dagli atti hanno compiuto le operazioni elettorali in modo regolare, ed allora che cosa si ha da fare? e cosa doveva fare il prefetto?

Compiere le operazioni elettorali sulle tre liste verificate nella primavera precedente in quanto alle tre liste dei comuni di Genova, Marassi, e San Francesco d'Albaro, perchè l'ultima revisione dell'autunno era irregolare per inseguita pubblicazione, e mantenere le altre tre liste degli altri comuni rivedute nell'autunno inquantochè sono regolari. E così in fatti si fece.

Io credo quindi che l'operato del prefetto sia in questa parte inappuntabile, ed è perciò che io mi sono unito a quelli che hanno votato la convalidazione di questa elezione.

Noti poi la Camera quali sarebbero le conseguenze di un voto d'annullamento.

Prima di tutto io non so in che condizione si metterebbe il primo collegio di Genova. Il tempo per compiere le revisioni e le pubblicazioni delle liste la legge lo prescrive nè si possono fare in altra epoca. Vorreste per questa verifica straordinaria di un solo collegio provvedere con una legge speciale, quando vi sono dei diritti acquisiti?

Ma la conseguenza del voto che annullasse di nuovo questa elezione e che più di tutte deve colpire la Camera è la seguente.

Si è annullata nella seduta del 5 dicembre la prima elezione dei tre collegi di Genova perchè furono ammessi a votare alcuni elettori che erano indebitamente iscritti sopra liste che non erano state regolarmente pubblicate.

Ora perchè si annullerebbe oggi quella del 1° collegio? Perchè non hanno votato quegli stessi elettori, che ammessi a votare nella prima elezione per essere

irregolarmente iscritti, hanno, votando, fatta dichiarare nulla la elezione nella tornata del 5 dicembre scorso.

La prima volta l'elezione fu annullata perchè alcuni elettori furono ammessi al voto, la seconda volta la elezione sarebbe annullata perchè furono quegli stessi esclusi dal voto. Sarebbe tale una contraddizione costata, che mi sembra impossibile che la Camera voglia approvarla.

Nel caso concreto poi, sebbene le liste elettorali non siano tutto quello che si può desiderare in fatto di regolarità, i difetti non sono di tal gravità da annullare l'elezione.

Io per me credo che se un severo esame si applicasse alle liste, non dirò di tutti, ma di molti dei collegi elettorali, e massime alla forma con cui si fanno e sono redatti i certificati di pubblicazione, e se con severo esame si ricercassero tutte quelle minute formalità, le quali se non si constatano subito non è più possibile di trovarne traccia nel seguito; se, dico, si dovesse fare quest'esame severo che sarebbe compito laboriosissimo, non molte liste ed operazioni elettorali troveremmo compiute con quella rigorosa e precisa uniformità di forme che pure dovrebbe essere la conseguenza di una esatta applicazione di tutte le disposizioni della legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni proposte dal relatore per la convalidazione di questa elezione.

BIXIO. Dichiaro di astenermi.

(Sono approvate.)

(Il deputato Biancheri presta giuramento.)

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Bixio.

BIXIO. Non si tratterebbe di una proposta formale, ma di un pensiero che vorrei esprimere pubblicamente per sentire l'opinione del Ministero.

La legge elettorale all'articolo 16 prescrive: « Niuno può esercitare il diritto di elettore che nel distretto elettorale del suo domicilio politico. »

Ora per quanto riguarda gli ufficiali dell'esercito questa prescrizione è di una applicazione impossibile, perchè il domicilio politico dell'uffiziale può essere talmente lontano dalla guarnigione, di cui fa parte, che non sia possibile che vi si rechi. Nè per lui vale la prescrizione del 3° alinea dello stesso articolo 16 perchè nei sei mesi che si vogliono per trasferire il domicilio può aver cambiato di paese: nella pratica dunque gli ufficiali non votano. Il caso delle elezioni di Genova or ora convalidate pel 1° collegio prova che la legge elettorale vuole essere emendata.

Bisognerebbe che il Governo pensasse a dar qualche provvedimento atto a rendere praticamente possibile agli ufficiali l'esercizio del diritto ad essi competente. Si rifletta che uno il quale è di guarnigione oggi ad una città, non è mai sicuro di rimanervi, dipendendo sovente da un ordine telegrafico il farlo partire per un altro punto qualunque.

Se poi gli ufficiali eleggono il domicilio politico in una città qualsiasi, ne segue che per l'effettivo esercizio del loro diritto di votare, una gran parte dell'esercito avrebbe ad allontanarsi dal suo posto: il che potrebbe accadere anche in un momento, in cui assai importasse che ciascuno vi rimanesse.

Mi pare che questa sarebbe una cosa da doversi prendere in considerazione, e che meriti di essere studiata per vedere qual rimedio debba portarsi alla legge elettorale a tal proposito. Altrimenti crederei mio debito prendere l'iniziativa di un progetto di legge.

MINISTRO PER L'INTERNO. Gli ufficiali hanno sempre il loro domicilio politico nel loro domicilio di origine, finchè non ne hanno dichiarato un altro.

BIXIO. Non possono andarvi.

MINISTRO PER L'INTERNO. Quando le elezioni hanno luogo, le autorità provvedono a che compatibilmente col servizio gli ufficiali vadano a votare dove è il loro domicilio.

Con tutto ciò il Ministero si farà carico delle osservazioni fatte dall'onorevole Bixio, studierà la questione e vedrà se potrà agevolare agli ufficiali dell'esercito l'adempimento di questo loro diritto.

BIXIO. Se il signor presidente me lo permette aggiungerò due sole parole.

PRESIDENTE. Parli pure.

BIXIO. Posso accertare il signor ministro che nel fatto pratico gli ufficiali non possono mai recarsi a votare, o ci vanno in meno della quinta parte; naturalmente le piazze delle guarnigioni debbono essere custodite, e quindi per quanto gli ufficiali abbiano diritto di andare a deporre il loro voto nell'urna, nella condizione attuale delle cose, questo loro diritto è pressochè illusorio. Perciò è evidente la necessità di un effettivo opportuno provvedimento al riguardo per l'esercizio del diritto di votare, che compete anche agli ufficiali.

CUGIA. Io sorgo ad appoggiare l'osservazione dell'onorevole Bixio, non che la relativa proposta che sia per fare. Faccio riflettere al signor ministro dell'interno che altre volte, è vero, si lasciavano andare gli ufficiali a votare, perchè il numero di quelli che avevano censo per essere elettori, era piuttosto ristretto; ma ora colla legge della ricchezza mobile tutti gli ufficiali pagano, e per conseguenza sono tutti elettori, e come sarebbe possibile in un esercito che al momento delle elezioni tutti gli ufficiali si muovessero?

È assolutamente impossibile in pratica; per conseguenza bisogna provvedere in modo che gli ufficiali possano praticamente, come tutti gli altri cittadini, esercitare questo loro diritto.

PROROGA DEL RINNOVAMENTO DEGLI UFFIZI E DELLE SEDUTE PUBBLICHE DELLA CAMERA.

PRESIDENTE. L'incidente è esaurito. Propongo alla Camera, se non vi è opposizione, che non si proceda

all'estrazione solita degli uffici, essendo ora i medesimi tutti occupati nell'esame di progetti di molta importanza. Se dunque la Camera crede, gli uffici attuali rimarranno fino al 1° di marzo, come altre volte si è fatto.

Debbo poi annunziare alla Camera che l'ordine del giorno è esaurito; ma prima di sciogliere la seduta ho bisogno di consultarla sulla convenienza di sospendere per qualche giorno le pubbliche tornate.

Vi sono molte Commissioni già complete; e sono quelle che debbono riferire sui seguenti disegni di legge:

Assegni ai sigarai ed agli operai licenziati dalle manifatture dei tabacchi di Firenze e di Napoli; approvazione della convenzione 25 settembre 1865 stipulata tra le finanze dello Stato ed il signor barone Aldo Baratelli a sopimento della lite relativa alle pinete di Ravenna; unificazione dei debiti 3 ottobre 1825 (modenese) e 15, 16 giugno 1827 (parmense); convalidazione del regio decreto 25 luglio 1864 che regolò il trattamento daziario del petrolio e d'altri olii minerali; cessione al comune di Mongiana della chiesa demaniale in detto comune; approvazione della vendita stipulata il 23 ottobre 1865 a favore del municipio di Acqui dello stabilimento balneario in detta città; spesa straordinaria sul capitolo 165 del bilancio dei lavori pubblici dell'anno 1865 pel pagamento d'un cavo sottomarino acquistato dall'amministrazione francese dei telegrafi; approvazione del contratto d'affitto, a favore dell'ingegnere Luigi Orlando, del cantiere militare marittimo di San Rocco in Livorno; autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci pei mesi di marzo e d'aprile.

Non m'è stato riferito che si sia costituita altra Commissione.

RICCIARDI. Vi è l'inchiesta sull'andamento dell'amministrazione delle finanze.

PRESIDENTE. È vero! I segretari mi dicono che è stata nominata la Commissione anco per quell'inchiesta. Siccome non è ancora stata presentata alcuna relazione all'ufficio di Presidenza, noi non abbiamo argomenti da discutere in pubblica seduta, mentre molti lavori di grave importanza sono stati distribuiti agli uffici, i quali già se ne occupano, e se ne potrebbero occupare più alacramente, se per qualche giorno si sospendessero le sedute pubbliche.

D'altronde io sono nell'assoluta necessità di proporre che la Camera sospenda le sue pubbliche sedute, perchè, lo ripeto, non è stata ancora presentata nessuna relazione, e nulla ci è da mettere all'ordine del giorno.

Faccio invito pertanto ai signori deputati d'intervenire assiduamente agli uffici; faccio invito alle Commissioni di nominare i loro relatori, ed ai relatori già nominati, di compire e presentare al più presto possibile le loro relazioni.

SANGUINETTI. Pregherei il signor presidente a voler ordinare che gli uffici fossero convocati tutti i giorni.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Sanguinetti che questo fu già stabilito dalla Camera.

SANGUINETTI. Sì, ma non tutti si adunano.

LAZZARO. Avverto la Camera che diversi relatori sono già stati nominati.

PRESIDENTE. Io non nego che i relatori siano stati nominati per alcuni disegni di legge; ma il fatto è che le relazioni non sono ancora state presentate. Quando i signori deputati credano di fare altre proposte la Ca-

mera le sentirà e deciderà. Quanto a me non sono in grado di farne altra; questa mi pare dettata dalla necessità delle cose.

Se non vi sono opposizioni, questa proposta s'intenderà approvata.

Si sospenderanno le sedute pubbliche; e appena le si potranno riprendere, i signori deputati saranno invitati al rispettivo domicilio.

(È approvata.)

Gli uffici in questo frattempo saranno convocati tutti i giorni al tocco onde sollecitare i loro lavori.

La seduta è levata alle ore 4 3/4.

TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO MARI.

SOMMARIO. Lettera del ministro per l'interno riguardante l'elezione di Cerignola; del ministro per le finanze in risposta ad una petizione, e per la trasmissione di bilanci ed elenchi di pensionati delle Casse ecclesiastiche, ed Economati generali, di carte concernenti l'eredità del cardinale Ruffo. = Congedi. = Comunicazione d'ordine del presidente circa i lavori della Camera. = Lettera del sindaco di Firenze. = Relazione sul progetto di legge per l'esercizio provvisorio del bilancio. = Cessione e vendita di proprietà nei comuni di Mongiana, e di Santa Maria in Fornò. = Presentazioni di progetti di legge: tariffa unica per gli emolumenti dei conservatori delle ipoteche; affidamento alla Banca del servizio delle tesorerie; conti amministrativi dell'Umbria e delle Marche del 1860; maggiori spese sopra vari bilanci del 1865; restituzione di cauzioni prestate dai contabili delle Romagne e delle Marche; = Annunzio d'interpellanza del deputato Olivieri sul bilancio 1867, e sulla situazione del tesoro — Discussione incidentale intorno al tempo, ed all'occasione di risolvere la questione di fiducia nel Ministero, e quella sulle cose di finanza — Opinioni del deputato Boggio, e annunzio di sua interpellanza circa la politica estera, la convenzione 15 settembre e la finanza — Osservazioni dei deputati Devincenzi e Mordini — Considerazioni, e proposta del deputato Lanza — Opinioni dei ministri per l'interno e per le finanze — Osservazioni dei deputati La Porta e Pepoli — Annunzio d'interpellanza del deputato Corte intorno alla sospensione della leva, ed alla riduzione dell'esercito — Le interpellanze, e le questioni accennate sono riservate, e rinviata. = Convalidamento di quattro elezioni — Relazione fatta dal deputato Puccioni su quella di Pontremoli — Dopo osservazioni del deputato Ricciardi è ordinata un'inchiesta per causa di brogli.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

BERTEA, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.

GRAVINA, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni.

10,902. Vari abitanti di Acireale, capo circondario e del comune di Piedimonte nella provincia di Catania, ravvisando nella nuova tassa proposta dal ministro

delle finanze sulla produzione vinifera la completa rovina di quelle popolazioni, invitano la Camera a non volerla ammettere.

10,903. Concetta e Aloisa sorelle Denti, nubili, di Palermo, figlie del vivente cavaliere Ferdinando, prive di ogni mezzo di fortuna, domandano la commutazione in doti di maritaggio de' legati loro spettanti e lasciati da pii testatori per doti di monacato.